

## XXXV.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CAPPELLI.

## INDICE.

Interpellanze:	Pag.
Agitazione forense ( <i>Seguito della discussione</i> )	1353
DENTICE . . . . .	1353
LOMBARDI . . . . .	1366
MARCHESANO . . . . .	1360
SANDRINI . . . . .	1372
<b>Relazione (Presentazione):</b>	
MARANGONI: Partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale delle arti grafiche in Lipsia . . . . .	1372

La seduta comincia alle 10.5.

**Seguito dello svolgimento delle interpellanze relative all'agitazione forense.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento delle interpellanze relative all'agitazione forense.

È la volta di quella dell'onorevole Dentice, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per conoscere quali provvedimenti infenda adottare per eliminare le cause della grave agitazione della classe forense nelle sedi più importanti d'Italia ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgerla.

DENTICE. Onorevoli colleghi, senza ostentazione, con la massima sincerità, rinunzierai volentieri a parlare, perchè altri oratori che m'hanno preceduto hanno illustrato in gran parte gli argomenti attinenti alla risoluzione del problema che ci occupa. Ma, purtroppo, da un lato, non si può mettere in dubbio che la materia è d'una eccezionale gravità; dall'altro, l'agitazione forense ha dilagato in tutti i Fori d'Italia; prima, si sono pronunciati per lo sciopero i centri minori, poi, i centri maggiori, co-

me quello di Napoli, e finalmente, con l'entrata in azione della Federazione Nazionale, giorno per giorno, le più piccole Curie giudiziarie si sono mosse anch'esse, e tutte o quasi sono ora in agitazione ed in sciopero. La prova evidente di ciò, l'abbiamo nella continua presentazione di interpellanze le quali si susseguono a quelle presentate; sicchè fra breve, con la marea che monta, se non si corre senza indugio ai ripari, ogni deputato avrà il dovere di presentare un'interpellanza su questo increscioso argomento.

In ogni modo, se anche tutto questo non ci fosse, io che ho fatto parte della Commissione parlamentare per la legge sull'ordinamento giudiziario e che ho preso parte alla discussione di essa, dichiarando espressamente tutto il mio dissenso per la parte del giudice unico, ho il dovere, per quel senso di responsabilità che ogni rappresentante politico deve rispettare, di dire qualche cosa alla Camera su questo gravissimo tema.

Che cosa è la presente agitazione? Molti dicono che si tratti non di uno sciopero, ma dell'astensione dalle udienze: perchè lo sciopero, nel senso vero e giuridico della parola, non esiste, una volta che gli avvocati trattano tutti gli affari meno le cause.

Non è uno sciopero politico: perchè sono d'accordo in esso tutti i partiti, dall'estrema Sinistra all'estrema Destra. Tutti sono di accordo nella necessità di risolvere l'agitazione, la quale non è neanche di natura economica, come ha rilevato con decoroso sdegno l'assemblea degli avvocati e procuratori di Napoli, ma è mossa unicamente dall'impossibilità di continuare nel nobile esercizio forense, nelle condizioni attuali.

Quali sono state le cause dell'agitazione? L'onorevole guardasigilli, nel rispondere

alle interpellanze, ne ha annunciate parecchie, tutte, a mio modo di vedere, di grande importanza. Egli ha accennato al numero ognor crescente dei professionisti, alla insufficienza della tariffa vigente e quindi alla necessità di riformare le leggi del 1874 e del 1901, alla diminuzione dei magistrati in varie sedi giudiziarie come conseguenza dell'applicazione delle nuove tabelle e della insufficienza dei locali, ed ha soggiunto che la presente agitazione ha tolto invece a pretesto l'applicazione del giudice unico e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Invece gli oratori i quali hanno parlato finora in questa discussione hanno sostenuto che questa agitazione dipende essenzialmente dalla nuova tabella e dall'insufficienza del numero dei giudici e dei cancellieri, ed alla mancanza dei mezzi necessari per ovviarvi. Per me invece tutte le cause sopraccennate egualmente concomitanti, acuite dall'applicazione delle norme sul giudice unico e del nuovo codice di procedura penale, hanno prodotto lo scoppio del grande malcontento nella classe forense e il conseguente sciopero in tutte le sedi giudiziarie d'Italia.

È avvenuto, in questo caso, quanto avviene ad un individuo colpito da influenza. Questa malattia, se attacca un corpo sano, viene spazzata senza tante difficoltà; se colpisce invece un corpo già ammalato, insidiato nel suo organismo da altri piccoli e grandi malanni, può produrre financo letali conseguenze. Questo è precisamente il caso nostro e noi dobbiamo procurare di apportarvi pronto e radicale rimedio.

Dirò ora brevemente quali sono, secondo me, le causali più o meno importanti della presente agitazione.

La prima causa è quella relativa ai locali. Ieri l'altro abbiamo ascoltato i nostri colleghi del Foro di Genova, i quali, in numero di quattro, hanno parlato del tribunale e della Corte di appello di Genova, e tutti ad una voce hanno affermato concordi che il Palazzo Ducale deve essere consacrato a tutti gli uffici giudiziari di Genova, ed il ministro ha risposto di aver preso in seria considerazione quello che gli interpellanti dicevano, ed ha dato affidamento che così sarà fatto. Per altre sedi, come Torino, Milano, Firenze, Catanzaro ed altre minori, ha pure fatto promesse rassicuranti. Ma dal resoconto parlamentare che ho riscontrato per non errare, rilevo che non ha detto nulla per Napoli, mentre il collega San-

dulli, pur forse esagerando, mi permetta, ma con quella foga che è propria dell'animo suo giovanile e di pensatore, ha detto parecchie cose ed ha dipinto con vivaci colori lo stato dei locali di Castel Capuano. Da parte mia desidero aggiungere che l'attenzione dell'onorevole guardasigilli non deve essere rivolta soltanto alle sedi suaccennate, ma un poco anche a Castel Capuano; sulle cui condizioni debbo ricordare che presentai una interrogazione alla Camera nello scorso anno, chiedendo all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè non si era stabilito nulla per la manutenzione dei locali, mentre si spendono 142 mila lire l'anno per la manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma; e l'onorevole Gallini mi rispose come se avessi parlato di un fatto inesistente e non necessario. Invece è in modo speciale urgente di fare questo ed altro per Napoli; dopo che sono state promesse 900 mila lire con l'ultima legge di Napoli, anzi, sarebbe questo uno dei modi per risolvere, sia pure in piccola parte, il problema della disoccupazione messo in evidenza nel dicembre ultimo con le nostre discussioni.

Io credo che su questo argomento i miei colleghi di Napoli saranno tutti d'accordo nell'insistere per raggiungere presto lo scopo. Anzi si dovrebbe fare di più. Bisognerebbe immediatamente indire le aste e mettere in esecuzione questi lavori, anche per assicurare il necessario prestigio all'esercizio della professione forense nella sede più importante d'Italia.

In quanto alla sede del tribunale di Salerno sono stati promessi nuovi locali e vi è un progetto per un nuovo palazzo di giustizia, ma finora tutto ciò è rimasto lettera morta non ostante le reiterate promesse del guardasigilli.

E che cosa si è fatto per il personale? In verità l'onorevole ministro di grazia e giustizia, circa il personale, si è occupato essenzialmente della magistratura, in risposta alle interpellanze, ed ha messo in seconda linea o meglio non ha accennato del tutto alla classe dei cancellieri.

Io parlerò contemporaneamente dell'una e dell'altra, perchè la funzione giudiziaria è così complessa che il giudice non può essere disgiunto dal cancelliere e viceversa, ed allora, quando l'onorevole ministro dice che per l'applicazione della nuova tabella non vi dovrebbe essere questa agitazione a Napoli, perchè ivi sono stati aumentati venti giudici, io rispondo che siamo invece

in questa condizione speciale che contemporaneamente sono stati ridotti due giudici istruttori, mentre il lavoro è molto aumentato con le nuove disposizioni di procedura penale.

Debbo poi in coscienza rilevare che non ostante le critiche mosse alla magistratura e singolarmente a quella di Napoli, ivi, specie nel campo civile, sono ottimi magistrati, per i quali sono lieto di dire da questo banco una parola di lode e d'incoraggiamento; perchè se a Napoli, come altri hanno rilevato, vi sono deficienze fisiche in taluni, questi malanni sono di ordine generale, si riferiscono all'individuo, e non possono certamente attribuirsi a un Foro piuttosto che ad un altro. Anzi secondo la logica delle proporzioni è chiaro che un Foro dove vi sono cento magistrati la proporzione dei deficienti deve essere naturalmente maggiore di quella di un Foro dove vi sono otto o dieci magistrati.

Non è quindi questione di capacità, ma solamente di numero, perchè specialmente per il numero tutti i tribunali si trovano oramai in Italia in assoluta deficienza.

E allora, che cosa significa accennare alle condizioni non liete della magistratura? Qui si viene ogni tanto, a proposito della discussione sul bilancio della giustizia, a reclamare la famosa epurazione della magistratura. Ma i colleghi ricorderanno che vi sono due leggi speciali: quella del 1907, e quella del 1908, che contengono disposizioni e stabiliscono norme tassative appunto per applicare in ogni tempo e luogo, quando occorra, la epurazione della magistratura; perciò è inutile invocare dal ministro la presentazione di nuovi disegni di legge; si tratta di applicare caso per caso ciò che già esiste, ed io ho fiducia che nelle sedi, dove sono a capo magistrati egregi, come quelli della Corte di appello di Napoli, la epurazione sarà sempre applicata occorrendo senza restrizioni e senza obbedire a viete ragioni di malintesa pietà.

Quanto alla questione delle cancellerie, è inutile illudersi. Noi ci troviamo a Napoli in una condizione per la quale, per l'applicazione del giudice unico, la cancelleria non può funzionare; e la ragione è molto semplice, perchè mentre prima si trattava di sette sezioni civili ed altrettante penali, 14 in complesso, adesso le sezioni sono diventate sette per sei, quarantadue, cioè tutte le sezioni si sono moltiplicate, appunto perchè prima la sentenza era resa da una sezione di tribunale di tre con sei

giudici ed ora è resa dal giudice unico, che insieme agli altri colleghi della sezione funzionante per sei, richiedono altrettanti cancellieri, che dovrebbero essere adibiti necessariamente alle istruzioni delle cause civili e commerciali.

Ma d'altra parte si deplora la mancanza delle aule, che ha dato luogo a casi fastidiosi; perchè in molte circostanze, si può dire in ogni udienza civile, contemporaneamente, e voi onorevoli colleghi che esercitate l'avvocatura a Napoli lo sapete, vi sono quattro giudici nella stessa aula, che attendono a quattro discussioni in Camera di consiglio diverse e distinte, ed il coro delle contestazioni diventa una vera ridda infernale. Da ciò consegue che le cause si confondono, ed i giudici sono costretti ad abolire la discussione in Camera di consiglio, con grave danno per l'amministrazione della giustizia.

Nessuno qui ignora che quando fu trattata la questione dell'ordinamento giudiziario e sorse la necessità di provvedere alla riforma ed al miglioramento della magistratura, il ministro guardasigilli e l'intero Governo ebbero di fronte a questo problema una duplice via da prescegliere.

Bisognava assolutamente migliorare le condizioni economiche e morali della magistratura; ma come poteva provvedersi? In un doppio modo: o aumentando le spese, o provvedendo con la riduzione del numero dei magistrati, ed infatti il Governo preferì il secondo sistema riducendo il numero dei magistrati; così le somme da spendersi per cento furono spese per ottanta funzionari. Ma per ottenere tutto questo era necessario trovare i mezzi per limitare i giudici, e l'ingegno sottile del guardasigilli provvide in ordine ai magistrati in Corte di cassazione ed in Corte di appello.

Così in Corte di cassazione come in Corte di appello, per quanto siano importanti i rilievi fatti dal collega Raimondo, circa il fatto che in Corte d'appello, con la riduzione dei consiglieri giudicanti da quattro a tre, potrebbe annullarsi il beneficio che la legge stabilisce a favore dell'imputato nel caso di parità di voti, certamente un grande risultato fu ottenuto, perchè la diminuzione dei consiglieri ha portato un discreto aumento di stipendio ai rimasti, ma quando nei tribunali i giudici da tre sono ridotti ad uno, e non si potevano ridurre di più per non arrivare a zero, è venuta questa conseguenza, che cioè quel tale giudice unico che avrebbe dovuto es-

sere la vera base finanziaria del progetto, per le nuove esigenze funzionali dello istituto è venuto a mancare.

L'onorevole guardasigilli conosce quanta ammirazione io nutra per lui personalmente e politicamente; ma è inutile illudersi, tutto e ciò fu detto fra le linee nel progetto, e nelle relazioni della Commissione e financo nella discussione alla Camera risultò che il movente principale dell'introduzione del giudice unico fu appunto l'economia, e così noi ci siamo trovati nella dolorosa condizione che, unicamente per un espediente finanziario, in un progetto di miglioramento della magistratura si è trovata introdotta *per incidens* la riforma parziale del codice di procedura civile.

Trattandosi di un punto secondario del progetto, in quella occasione non furono guardate tutte le conseguenze gravi che per questo ne sarebbero venute; o per meglio dire, non è che non furono guardate, perchè il Governo seppe da ben quaranta deputati che parlarono contro, tutti gli inconvenienti cui si andava incontro, con la disorganizzazione completa della funzione giudiziaria in Italia.

Ma il Ministero per non tornare sui suoi propositi replicò che quelle erano preoccupazioni che nell'applicazione della legge sarebbero bandite, e che i risultati sarebbero stati tutti favorevoli. Invece dolorosamente, il problema del giudice unico in Italia, nella sua applicazione, è mancato assolutamente e pienamente allo scopo, sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto economico.

Sotto l'aspetto giuridico perchè?

Premetto però una dichiarazione, cioè che io, singolarmente, come ho già detto nella discussione alla Camera, su questa proposta, a differenza di illustri miei colleghi, non sono affatto contrario al giudice unico, anzi mi riferisco agli insegnamenti di Tommaso Villa, di Emanuele Gianturco, di Giuseppe Zanardelli, e dico che le argomentazioni da essi portate per la introduzione del giudice unico hanno grande peso e meritano la maggiore considerazione.

Quindi io, personalmente, in teoria, sono per il giudice unico; ma quello che allora io ho rilevato e che ricordo ora, è che l'applicazione del giudice unico al procedimento civile, vigente in forma collegiale, non era possibile, e tanto meno attuabile.

E infatti, sotto l'aspetto giuridico, non si è potuto ottenere quello che si deside-

rava, perchè appena iniziata l'applicazione del giudice unico, col famoso decreto della cui essenza poco appresso parlerò, emesso il 23 agosto 1913, con questa applicazione avvenuta col primo novembre 1913, non siamo che alla distanza di tre mesi ed abbiamo insieme raccolta la dolorosa constatazione che, anzichè raggiungerci le finalità che il giudice unico si proponeva, si sono raggiunti gli effetti opposti.

Gli inconvenienti che si sono verificati sono ben gravi. Il procedimento, il quale doveva raggiungere il fine di riuscire più semplice e spedito, si è invece raddoppiato. Invece di un solo procedimento, si sono avuti due procedimenti: quello innanzi al Presidente del tribunale sino a che egli non abbia delibato la causa, studiati gli atti e fatto quanto è possibile per scegliere un buon relatore; e l'altro procedimento che si applica nel campo del giudice unico, il quale comincia a sciorinare tutti quei provvedimenti più o meno necessari per presentazioni di documenti, comparse conclusionali, istruttorie, chiamata delle parti in Camera di consiglio, contestazioni e contraddizioni, fino ad arrivare alla conseguenza che una causa introdotta oggi, nè io nè alcuno dei miei colleghi di Napoli nè d'Italia, possono sapere quando e come sarà risolta. Sicchè la prima finalità del progetto, quella di abbreviare il procedimento giudiziario, è totalmente mancata, con l'aggravante che il raddoppiamento della procedura è venuto a produrre questo effetto, che il procedimento il quale fino al 1901 era formale, e con la legge del 1901 fu trasformato in sommario, invece adesso è diventato formale di nuovo. E volete sapere qual'è il procedimento formale? È quello che si esplica precedentemente innanzi al Presidente; perchè, niente di meno, si sono introdotte in questo nuovo testo le comparse semplici, cioè le comparse scambiate unicamente nel procedimento formale, salvo a tornare di nuovo, innanzi al giudice unico, al procedimento sommario.

Ma, signori, il buon senso, quel tale buon senso di cui si parla sempre, e che invece è tanto diverso dal senso comune, perchè non è molto comune, ci faceva ricordare una cosa molto semplice, che fu detta anche nella discussione parlamentare; e cioè che vi è già il giudice unico in Italia. Noi abbiamo il procedimento innanzi al pretore scritto nel codice, e non è dunque il pretore un giudice unico? E perchè que-

sta illustrissima Commissione da voi nominata, onorevole ministro, non si è ricordata che vi era il procedimento innanzi al pretore e non ha applicato questo procedimento al giudice unico in tribunale, senza ricorrere al procedimento sommario a sezione ridotta, senza impelagarsi in quell'altro groviglio della legge sul procedimento sommario e del relativo regolamento, e creando un'ultima cosa giusta il Regio decreto 23 agosto 1913, che non sappiamo se sia una legge, un regolamento, o una normale? Non è legge perchè noi non l'abbiamo votata. C'è l'articolo 18 che si riferisce ad un di là da venire e niente altro. Non è un regolamento perchè nessuno ha fatto il regolamento. E allora che cosa è? L'onorevole ministro guardasigilli nella sua proposta per il decreto Reale lo ha intitolato « Norme per l'attuazione dell'articolo 18, prima parte, dell'ordinamento giudiziario ».

Quindi ci ha detto che non è una legge, che non è un regolamento, ma che invece è una norma, cioè una normale; ma una normale, signori miei, che viene a sconvolgere tutto quanto l'ordinamento giudiziario in Italia, che diventa cosa veramente anormale.

E allora dolorosamente io debbo constatare che la questione, cui molti Fori d'Italia hanno accennato, e che pare, che si voglia seriamente fare, circa la costituzionalità di questa norma, di questo regolamento, potrà produrre una grave conseguenza; cioè potrà portare alla conclusione che, mentre l'onorevole ministro ha creato un procedimento più o meno acefalo, i magistrati chiamati ad applicarlo lo potranno dichiarare incostituzionale non solo per la sostanza del decreto, ma perchè, fra l'altro, l'articolo 23 della legge 19 dicembre 1912 ha accordato al Governo la facoltà di coordinare la legge sul giudice unico con le disposizioni del procedimento civile esistente, non già la facoltà di creare un procedimento nuovo annullando l'antico.

E poichè noi non siamo che al principio dell'agitazione, e questa questione è stata messa sul tappeto, ricordando anche che il periodo di tre mesi passato dall'applicazione della legge, a Napoli, ha dimostrato che le cause invece di aumentare sono diminuite alla decima parte, specialmente quelle assegnate a sentenza, io dico che non tutti i mali vengono per nuocere, e che questo è il momento opportuno da parte nostra di provvedere immediatamente, con grande sollecitudine, abnegazione e chiaroveggenza.

Solo così non saranno scoperti gli altri lati di assoluta deficienza ed erroneità del *decreto-norme* contrario all'attuale procedimento civile.

Basta appena rilevare fra l'altro che i principi fondamentali del rito civile sono rimasti sconvolti. Così nelle istruzioni e negli incidenti lo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza è chiamato poi dal nuovo procedimento a sentenziare sull'opposizione a questa ordinanza; nè poteva avvenire diversamente, perchè la Commissione che doveva provvedere al funzionamento del giudice unico non ha trovato un altro magistrato unico o collegiale che potesse giudicare dell'opposizione all'ordinanza pronunciata dal giudice.

Inoltre col nuovo procedimento è stata, nientemeno, cambiata la forma della pubblicazione della sentenza. Infatti la sentenza ora si pubblica in due modi, e cioè in Corte di appello e in Corte di cassazione, in tribunale per seconda istanza, in pretura, in conciliazione, innanzi alla Corte completa ed al magistrato dal cancelliere; invece col nuovo procedimento la pubblicazione della sentenza del giudice unico avviene col deposito della sentenza in cancelleria eseguita dal cancelliere. Intanto con questo sistema si possono verificare dei gravi inconvenienti, sia riguardo alla contumacia, sia riguardo alla decadenza dal gravame col passaggio in giudicato di sentenze nella completa ignoranza del deposito della sentenza specie in tema di espropriazione.

Se a ciò si aggiunga l'interpretazione della parola « parte » con l'altra « procuratore » agli effetti della contumacia e della presenza del procuratore alla pubblicazione della sentenza, gli effetti diventeranno anche più deleteri.

Tutto questo, signori, è talmente grave che sconvolge il procedimento civile in Italia, e ci mette in condizione di dovere con grande serenità pregare il ministro e la Camera di dare macchina indietro per cercare equie miglierie per la risoluzione dell'arduo problema. (*Commenti — Interruzioni*).

Tutto ciò perchè si è verificato? Forse perchè il ministro guardasigilli non è stato oculato nel preparare questo progetto di norme? Forse perchè la Commissione non era composta di persone competenti, di giuristi eminenti, di uomini d'intelletto e di studio? Niente di tutto questo. La ragione l'abbiamo intesa ieri ripetere dal *Corriere della Sera*, (e fortunatamente la

sapevamo già tutti noi, e l'abbiamo detta quando si è fatta la discussione alla Camera) dal professore Stoppato, ed è che tutti gli sforzi del guardasigilli e della Commissione si sono infranti contro lo scoglio del procedimento vigente di rito civile; cioè contro lo scoglio della collegialità. Perchè, quando il sistema attuale è fondato sulla collegialità, come volete trasformare questo sistema, che s'impenna in tutti gli articoli del Codice di procedura civile, in un altro sistema della unicità del giudice? Ecco la ragione vera, che non è dovuta a colpa del ministro, ma a colpa delle cose, cioè alla condizione giuridica del rito civile nostro, per cui non è lecito con un frego di penna, a proposito del miglioramento della magistratura, trasformare di punto in bianco tutto il procedimento civile in Italia quale è sanzionato dalla legge del 1865, e che costituisce il portato degli studi di tanti giuristi eminenti che dal principio del secolo fino al 1865 avevano dato tutto il loro contributo di coltura e di studi alla formazione del Codice di rito civile.

Secondo me, è inutile illudersi, credo che tutte le altre proposte che il ministro ha in animo di fare su questo argomento s'infrangeranno contro questo scoglio; l'unico rimedio che vi è saliente, e, onorevole ministro, la prego di considerarlo nonostante la modestia della mia parola, non consiste nell'introdurre e presentare parziali progetti di riforma, come quelli della revisione della revocazione, della Cassazione unica civile, della terza istanza, perchè s'infrangeranno contro scogli anche più acuminati, ma voi dovete creare una Commissione di uomini eminenti a cui devono prendere parte non solo magistrati, non solo professori universitari, ma avvocati che hanno dato prova di grande esperienza, che conoscono la pratica del Foro e che potranno dire in che modo questa riforma si dovrà fare.

Solo così, con la presentazione di un grande progetto di legge unico per tutto il procedimento civile in Italia, che venga in sostituzione di quello vigente, con la risoluzione di tante altre questioni come il termine per la comunicazione della lista dei testimoni alla controparte, il sequestro giudiziario *inaudita parte* ed altro ancora, che aspettano da anni la soluzione con danno incalcolabile delle parti litiganti nel permanente confitto della giurisprudenza nelle

cinque Corti di cassazione, potremo risolvere l'arduo problema, diversamente non si potrà mai raggiungere quella finalità a cui tutti noi aspiriamo e desideriamo di concorrere.

E allora, se questo è lo stato attuale delle cose, è chiaro che io debba dire ai carissimi colleghi di tutti i Fori d'Italia che l'agitazione, per quanto sia stata santa e giustificata, altrettanto, a mio modo di vedere, è un po' inopportuna, e inopportuno e dannoso mi pare anche il continuarla; perchè i problemi che si sono affacciati in questa agitazione, non è possibile risolvere *stante pede in uno*, non è possibile e non è serio dire all'onorevole ministro, che conosce la dignità e la responsabilità del suo alto ufficio: «dovete revocare oggi la legge che avete fatto ieri» tanto più quando il ministro stesso ha dato prova di grande preveggenza nello svolgimento dell'opera sua, col farsi coadiuvare nella preparazione dei suoi progetti del Codice di procedura penale e della riforma del giudice unico da speciali Commissioni di uomini eminenti.

Quindi invito fraternamente tutti i colleghi dei Fori d'Italia a volere cessare dalle loro agitazioni, prendendo atto degli affidamenti dell'onorevole ministro guardasigilli per quanto riguarda le necessarie riforme agli istituti del Codice di procedura penale ed alle norme pel funzionamento del giudice unico. E ritengo che se il lavoro di tutte le Curie sarà bene coordinato anche dalla Federazione nazionale, potremo in un brevissimo periodo di tempo raggiungere lo scopo di ottenere delle disposizioni che valgano a temperare in parte il disagio della applicazione delle nuove norme del giudice unico, mentre nel tempo stesso si potrà preparare la grande riforma del Codice di procedura civile, che è nei voti di tutti i giuristi.

Perchè, onorevoli colleghi, non è esatto quel che poco fa diceva un altro collega, cioè, che non abbiano grande importanza le questioni di procedura civile: si tratta delle forme del procedimento giudiziario, che in materia civile, è la garanzia della sicurezza del patrimonio di tutti quanti i cittadini.

Quanto alla riforma della procedura penale non oso interloquire, riservandola ai competenti; tengo solo a rilevare che la limitazione della difesa sia per la parte civile, che per l'imputato, fa pensare ai tempi dell'oscurantismo, perchè non è concepibile che in tempi di libertà si possa negare il

diritto di difendere il proprio io, la propria integrità personale e morale con una più vigorosa difesa.

Intanto pensiamo ai più urgenti rimedi. L'Assemblea dei procuratori e degli avvocati di Napoli, come quella di Salerno, si sono preoccupate di varie questioni ed hanno particolarmente precisato due domande.

La prima riguarda la sospensione dell'applicazione della legge del giudice unico, e la seconda è relativa alla introduzione di norme speciali di carattere generale per temperare l'asprezza di alcuni articoli del Codice sulle rappresentanze delle parti, sul diritto dei difensori e sul giudizio sull'opera che essi prestano. L'assemblea dei procuratori di Napoli ha poi rivolto al ministro una serie di richieste specialmente in materia penale, alle quali mi riferisco con l'ausilio della competenza degli altri colleghi. E qui io reputo che l'onorevole ministro voglia trovare modo di troncare questa agitazione forense senza rinunciare a nessuno dei suoi postulati.

Onorevole ministro, voi avete annunciato ieri l'altro che avete preparato la legge per i diritti e gli onorari per la professione degli avvocati e dei procuratori, e che avete inviato il vostro progetto a tutte le Curie d'Italia perchè lo esaminino, con un perentorio sino al 15 marzo. Io vi lodo del breve termine che avete dato e suggerisco un rimedio molto semplice, che può apparire a prima vista come un paradosso, ma che è di facile applicazione. In quel disegno di legge che dovrà esaminare la Camera, ci sarà modo, io credo, d'introdurre delle disposizioni speciali che valgano a temperare appunto questa asprezza per far sì che la limitazione del numero di difensori, ad uno o a due secondo che si tratti di parte civile o di imputato, sia meglio regolata, con maggiori garanzie per la dignità e la tutela della difesa.

L'onorevole ministro, potrà benissimo trovare modo di includere queste disposizioni nel disegno di legge che presenterà alla Camera, senza intaccare l'arca santa del nuovo Codice di procedura penale; e allora i desideri dei colleghi di tutti i Fori d'Italia saranno almeno in parte appagati, il loro scopo sarà un poco di traverso raggiunto, e potremo come Machiavelli dire: che sono i mezzi quando il fine si raggiunge? In ogni caso apparirà evidente la buona disposizione del ministro verso la classe forense.

E badate che quanto propongo non è un paradosso, perchè, quando abbiamo assistito allo strano fenomeno legislativo che nella legge sul miglioramento della magistratura è stata introdotta niente meno che la riforma del procedimento del rito civile, che meraviglia che una questione di così facile risoluzione, ma di grande importanza pel carattere, per i dritti e per la garanzia del difensore e della difesa si possa introdurre in questo disegno di legge di esclusiva ragione professionale forense? E così la dignità del ministro non sarà offesa, perchè egli non potrà pensare che quel codice che gli è costato tanti sacrifici e tante veglie debba da un giorno all'altro essere annientato per virtù di una agitazione forense, promossa appunto da avvocati al cui ordine egli tante volte ha detto di onorarsi di appartenervi.

Credo così di poter tracciare una linea di condotta da seguire in questa dolorosa occasione. L'assemblea degli avvocati e dei procuratori di Napoli ieri ha sdegnosamente dichiarato che respinge le osservazioni fatte alla Camera dal ministro guardasigilli, nel senso che l'agitazione è di carattere economico, mentre invece è un'agitazione sorta e mantenuta per la dignità professionale e soprattutto per la impossibilità di andare avanti con procedimenti che si pretende attualmente d'applicare, pure essendo inapplicabili.

Usciamo dunque da questo anormale stato di cose; gli avvocati e procuratori scioperanti diano opera in tutte le Curie d'Italia a proporre modificazioni al procedimento del giudice unico e al nuovo codice di procedura penale. Contemporaneamente la Federazione nazionale di classe, che dovrà riunirsi a Roma il 22 corrente, appunto per questa agitazione, formuli le proposte a vantaggio della classe forense.

Ma frattanto diano tutti i colleghi dei Fori italiani un nobile esempio di serenità, tornino calmi all'ordinario lavoro, sicuri che oramai i problemi vibratamente posti nel paese, dovranno senz'altro essere risolti.

L'ordine del giorno della Federazione per il prossimo comizio è noto. Essa ha proposto di avvisare ai mezzi opportuni parlamentari ed extra parlamentari per le modificazioni da apportarsi al Codice di procedura, al procedimento del giudice unico, alla tabella organica del personale giudiziario; ha stabilito di esaminare insomma da tutti i lati le riforme introdotte

dal ministro e deliberare sui provvedimenti più urgenti al riguardo, nominando un Consiglio permanente di agitazione.

Sono per le due prime proposte, non per la terza, perchè, se ci deve essere una voce concorde in questo Parlamento, è che l'agitazione cessi, non essendo possibile che in questa materia lo sciopero debba prevalere. Non siamo di fronte a una questione politica, e quindi nessun risultato coercitivo si può ottenere con lo sciopero; non ci troviamo di fronte ad una questione economica, per cui l'aumento dello stipendio o del salario ci permetta di ritornare al lavoro. Quindi è necessario trovare un mezzo diverso di pacificazione, quale ci è indicato dalle buone norme costituzionali e dalla discussione ampia, solenne, serena, fatta da uomini di intelletto e di coltura circa le proposte specifiche da concretare e presentare al ministro guardasigilli.

Il Parlamento nazionale dovrà provvedere con sollecitudine alla riforma proclamata da tutte le Curie d'Italia, e sarà necessaria un po' di buona volontà da parte di tutti. Se il ministro, nella sua alta coscienza e coerenza, vorrà aderire a queste proposte, le quali ora tendono solo allo scopo di sentire da lui una parola di pieno e completo affidamento che terrà conto di tutte le deliberazioni e proposte che saranno presentate dalle varie Curie, ed assicurerà che queste proposte e deliberazioni di modificazioni saranno affidate all'esame di competenti Commissioni per le opportune modifiche, credo che concorrerà non poco ad una sollecita soluzione. Sarà opportuna inoltre la contemporanea sospensione della applicazione della tabella e la presentazione del disegno di legge professionale, dell'altro già annunziato per l'aumento dei magistrati, con qualche aggiunta per i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, provvedendo a che si abbia un numero maggiore di giudici e di cancellieri, e sia costituito un corpo di impiegati d'ordine come ufficiali di scrittura, i quali potranno essere di grande aiuto per la copiatura di tutti gli atti d'istruzione e sentenze nelle varie cancellerie e segreterie del Regno.

A questo intento occorrerà naturalmente un lieve sacrificio di danaro, e quindi l'intervento del ministro del tesoro; ma quanti altri proventi non si ricaveranno coi diritti di bollo, e di registro, col ricupero delle spese segnate a campione, con la diminuzione delle spese di amministrazione carceraria? La legge ultima sulle cancellerie informi. Il

gettito della nuova tassa speciale è stato quattro volte superiore alle previsioni del fabbisogno per l'aumento degli stipendi ai cancellieri e segretari di procura Regia e generale.

Se il ministro vorrà accedere a questa mia proposta, ispirata a sensi di pura equanimità, con la sollecitudine che il caso richiede, la classe forense potrà tornare alla calma ed al consueto lavoro, rassicurata dalle promesse del ministro, colpevole solo di aver fatto troppo pel buon fine del miglioramento dell'amministrazione della giustizia, e sarà ravvivata una volta di più la fede, anche nel campo del diritto sacro alle più nobili tradizioni, negli alti destini della patria. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Tovini, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere se il Ministero intenda di affrontare risolutamente e senza indugio i problemi sollevati con la recente agitazione forense ».

Non essendo presente l'onorevole Tovini, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Marchesano, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « sulle cause delle agitazioni forensi, e sui provvedimenti necessari a calmarle ».

L'onorevole Marchesano ha facoltà di svolgerla.

MARCHESANO. Sono molto lieto che, dovendo indagare le cause di questa agitazione, siamo in famiglia, poichè la questione è alquanto delicata.

Onorevole ministro, la causa determinante, la causa ultima e non innocente della presente agitazione, nella forma in cui ora si svolge, le è molto più vicina di quello che ella probabilmente non immagini. Questa causa sta seduta al suo fianco, ed è proprio l'onorevole Gallini. (*ilarità*). Egli ha eccitato allo sciopero. (*Oooh!*) È proprio così, ed è fortuna per lui che, secondo l'ultimo codice penale, ciò non sia più un reato.

Si era dunque proceduto, come voi sapete, al regolamento del 17 agosto sul giudice unico, a proposito di una legge che aveva per scopo l'ordinamento giudiziario. Si era dichiarato che i giudici di tribunale come decidenti, da tre erano ridotti ad uno, e poi era aggiunto un articolo col quale il Governo del Re era autorizzato a fare tutto quello che occorreva con Regio decreto onde la legge avesse attuazione, coor-

dinandola alle norme del rito civile. Era insomma il sistema, da tempo non solo adottato, ma anche vantato in Italia, della delega legislativa, che si credette di estendere sino ai confini del possibile, e qualcuno dice oltre.

Ma non è questo il momento di una discussione in merito, tanto più che non conosco criteri troppo precisi sui limiti della delega legislativa, la quale diventa cosa molto elastica, quando si adoperano certe formule.

Ad ogni modo il ministro nominò una Commissione di fortissimi giuristi, e questo fu un male come vedremo. Non c'è di peggio dei giuristi per fare una legge.

Nominata la Commissione, questa lavorò sotto la direzione del ministro, studiò molto, e un bel giorno venne fuori, armata di tutto punto, come Minerva dal cervello di Giove, la legge sul giudice unico. Immediatamente onorevole Gallini, cominciarono le agitazioni in forma molto corretta, prima ancora che ella avesse commessa la sua colpa. Si lamentarono inconvenienti che non erano stati previsti dai giuristi, e si proposero rimedi. Tutto questo fu svolto ampiamente in un gran numero di ordini del giorno delle diverse Curie, fino alla riunione tenuta qui il 26 novembre dal Comitato centrale della Associazione tra gli avvocati, che portò i voti di riforma di quasi tutti i Fori d'Italia, facendo delle proposte concrete.

Appunto allora si aprì la Camera dei deputati, ed il secondo giorno della sua apertura, che pare ormai così lontano, tanto la Camera è mutata, l'onorevole Beltrami interrogò l'onorevole Gallini sulla materia del giudice unico.

Ma l'onorevole Gallini, con quella serenità meravigliosa che così bene si addice alla sua bella figura di legislatore, rispose (io ho qui il testo stenografico). Ma quale agitazione? Ma se tutto è quieto come un olio! Ma se tutto va bene! Ma se nessuno si è mosso! Se nessuno si è agitato! Se non è successo nulla nelle Curie italiane!

Scusate: che cosa è questo se non eccitare alla agitazione, nella forma più violenta sino allo sciopero?

L'onorevole Gallini ha adottato in materia giudiziaria i metodi che il Governo ha esplicato nella legislazione sociale. Bisogna agitarsi, suscitare un movimento, gridare e strillare, far chiasso e allora si votano i milioni per la disoccupazione. Nei luoghi dove questo non segue, non si dà

niente, perchè, si dice, se manca l'agitazione non c'è bisogno di niente.

Questo stesso metodo, dicevo, è stato applicato molto inopportuno, agli avvocati. Molto inopportuno perchè gli avvocati non tardarono a seguire il consiglio autorevole del sottosegretario di Stato, e all'indomani delle dichiarazioni dell'onorevole Gallini, primo di tutti il Foro di Catania, riunito, disse: «Orbene, il sottosegretario di Stato dice che non vi è agitazione perchè non facciamo nulla di violento. Per bageo! Allora facciamo lo sciopero!».

Ecco da dove è partito lo sciopero, di cui ella onorevole Gallini può essere innocente per mancanza di dolo, ma ha la responsabilità colposa, e cioè sempre una responsabilità assai grave!

Ecco quale è stata la causa occasionale di questa forma di astensione dal lavoro, oramai quasi generale.

Informo l'onorevole ministro di una cosa che ha la sua importanza. Egli ci ha detto che l'illustre avvocato Martelli, presidente del Consiglio dell'ordine di Milano, è contrario allo sciopero. Ma il Martelli ha dichiarato ieri di essere favorevole all'astensione dal lavoro!

Ora la cosa è grave per le sue conseguenze, forse sproporzionate alla ragione determinante. È levata di mezzo questa causa occasionale, vediamo un po', e questo è nell'ambito della mia interpellanza, quale ne sia la causa efficiente.

L'onorevole ministro è stato molto semplicista in questo. Egli che ha pure la visione così chiara delle cose umane e tanto equilibrio, ha guardato questa volta la questione da un lato solo e ha detto: sapete quale è la causa? Il disagio professionale, la pletera degli avvocati.

Insomma: questo è uno sciopero di disoccupati, pareva dicesse.

Questo non è del tutto inesatto. Che ci sia un disagio che pone la causa predisponente, etiologica del fenomeno ultimo, in questo corpo un po' malato è vero, ma non è vero che questa sia la sola causa della agitazione. (*Segni di diniego dell'onorevole ministro di grazia e giustizia*).

Lei non volle dir questo? Io ho inteso così!

Ma se questa fosse la causa, perchè ha preparato, e pubblicato, un progetto di legge professionale che pare fatto apposta per perpetuare questa causa?

Ella, onorevole ministro, sa che ci sono parecchi ordini di rimedi che il Foro invoca per ridurre il numero degli avvocati, in una maniera o nell'altra; dal rimedio reciso della chiusura dell'albo, al quale concetto il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, di cui ho l'onore di far parte, non ha aderito... (*Interruzioni*). Il Consiglio dell'Ordine, non io!

*Voci.* Ha fatto bene!

MARCHESANO. Ha fatto bene o male, non discuto. Ad ogni modo ha però detto: non vogliamo la chiusura dell'Albo, ma vogliamo che l'Albo sia fatto in modo da allontanare le eventualità che questo numero si accresca, sia coll'esigere un maggior rigore negli esami che ora devono essere fatti avanti al Consiglio dell'Ordine, sia con l'esclusione assoluta delle ammissioni per anzianità dei procuratori che sono stati sei anni iscritti e che non si sono degnati di far l'esame come avvocati, sia con altri provvedimenti restrittivi.

Son tutte cose queste di cui non c'è traccia nella sua legge, onorevole ministro.

E se lei crede che si tratti di disagio come causa principale, perchè non ha tentato con questa legge di trovare dei criteri per diminuirlo?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Presenterò il disegno di legge alla Camera. Intanto ho invocato la collaborazione della Commissione e terrò conto dei voti dei Consigli professionali.

MARCHESANO. Il che vuol dire che vi ha collaborato anche lei. Se ha collaborato, vuol dire che ella e la Commissione hanno lavorato insieme; e la sua influenza deve essere stata preponderante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi riservo di presentare il mio disegno di legge.

MARCHESANO. Prendo atto volentieri di questa sua dichiarazione, perchè è certo che il progetto dovrà essere emendato largamente.

Intanto torniamo al tema delle agitazioni forensi, e vediamo quali ne siano le cause efficienti. Fra queste certamente vengono prime quelle ragioni di disservizio giudiziario che sono state così largamente esposte e sulle quali io non insisterò, cioè deficienza di numero e di qualità dei giudici, dei cancellieri e dei locati; entra poi, come altro coefficiente, l'applicazione della legge sul giudice unico, che certamente non

è perfetta, come avviene in tutte le cose umane; ognuna ha i suoi piccoli inconvenienti che si correggono col tempo.

Tuttavia credo che la ragione principale per la quale il decreto dell'agosto 1913 ha sollevato tanta agitazione sia duplice, e stia in primo luogo nel modo come è stato formato, in secondo luogo nel metodo seguito nella riforma della legge di rito, che costituisce un rappezzo nella legislazione.

E un rappezzo troppo particolare che non tien conto di altre riforme che sono ad essa legate intimamente.

Cominciamo dal modo con cui la legge è stata formata.

Io non entro in questioni di costituzionalità; ritengo però che la formula di delega adottata sia troppo larga, come la misericordia di Dio, in cui può entrare tutto; credo che se si dicesse che, poichè non bisogna dare esempio di prolissità ai giudici, occorrerebbe che l'onorevole Gallini si radesse la barba, si potrebbe sostenere che per la delega dell'articolo 23 dell'ordinamento giudiziario questa disposizione molto draconiana si potrebbe prendere. (*Si ride*).

E mi pare che di questa delega si faccia un uso molto curioso, perchè con essa si vengono a modificare le leggi vigenti, non esaurendola in un atto del potere esecutivo, ma in modo continuo e illimitato; ciò non accadeva nei tempi passati. Quando si dava la delega al potere esecutivo di fare un regolamento, il potere esecutivo faceva il regolamento e con ciò il mandato affidatogli era esaurito, ma non era la delega estensibile nel tempo e nello spazio fino all'infinito.

Ora invece si è agito in maniera ben diversa, perchè il regolamento per l'applicazione della legge sul giudice unico venne giù nel maggio 1913, ma in esso è contenuto l'articolo 22 il quale fa riserva di un altro regolamento, che si poteva ritenere necessario alla coordinazione, ed è stato infatti il regolamento del 26 agosto 1913. E in questo nuovo esercizio della delega legislativa all'articolo 64 è incluso ancora un inciso che riserva la facoltà al potere esecutivo di approfittare della delega data nella legge 1912 e dice che, in virtù sempre di quella, occorrendo si provvederà anche ad altri provvedimenti modificativi delle leggi vigenti!

E così i poteri delegati non si esauriscono mai, mentre ogni volta che si adoperano si fa la riserva di adoperarli ancora e questa riserva può continuare all'infinito!

Mi pare dunque che questo sia un sistema, il quale, senza toccare la questione di costituzionalità vera e propria, sia poco rispettoso dei diritti della Camera e delle sue prerogative.

Non dico questo per muovere un appunto ad un uomo così mite e così rispettoso delle prerogative parlamentari come è l'onorevole Finocchiaro-Aprile; osservo soltanto che quando altri fosse al suo posto, potrebbe questa maniera di usare la facoltà delegata costituire un pericoloso precedente parlamentare.

Ritorniamo, dunque, all'argomento principale e cioè agli inconvenienti della legge sul giudice unico.

Dico subito che sono favorevolissimo al giudice unico e che se fossi stato alla Camera, quando si fece la discussione della legge sul giudice unico, avrei parlato favorevolmente a questa riforma.

Ma la discussione di essa dovette essere per forza generica e non potè estendersi ai punti di connessione tra essa e le altre leggi dello Stato.

Invece questo studio fu fatto dalla Commissione ministeriale e certamente con molto amore.

Perchè, bisogna esser giusti, la relazione che precede il decreto 27 agosto è lo specchio fedele del molto amore che si è messo nello esaurimento dello incarico. Non è vero che si sia agito leggermente. C'è stata buona volontà di coordinare questa legge con le altre, c'è stata troppa buona volontà di coordinare forse dove anche non era possibile, ed i giuristi che componevano la Commissione ci hanno messo tutta la loro buona volontà.

Disgraziatamente la storia ed anche la conoscenza degli uomini insegnano che non c'è nessuno meno adatto a fare una legge che un giurista. Il giurista è un uomo abituato a ragionare secondo alcuni concetti astratti, i quali costituiscono i principii del nostro diritto tradizionale, che dura ancora, e applica a tutti i casi della vita questa sua maniera di ragionare. Egli è ottimo interprete della legge, in quanto la nostra legge è ancora retta da questi principii astratti e si illumina con essi, ma è pessimo costruttore di leggi nuove che si attagliano ai bisogni attuali della vita.

Io non dico che nella fattura della legge non debba concorrere il giurista, non vorrei essere frainteso, perchè comincio a farmi una fama di paradossale, che non merito,

poichè se amo qualche volta di dare al mio pensiero forma paradossale, il mio concetto è sempre misurato. Io non dico che non debba concorrere il giurista alla fattura della legge: esso anzi come coefficiente è necessario.

Però non deve essere lasciato solo all'opera legislativa, perchè altrimenti fa delle sincere e dottissime corbellerie, come, per esempio, ne ha fatte la Commissione del Codice di procedura penale, malgrado essa abbia (ne discuteremo a suo tempo) applicato con meravigliosa rigidità i principii astratti di diritto, li abbia applicati logicamente, rigorosamente e quindi pericolosamente, perchè i principii astratti di diritto non si possono applicare ai fatti umani con una logica inflessibile.

Dunque la Commissione dei giuristi adunata che cosa ha fatto? Ha violato le nostre leggi costituzionali? Forse no, perchè la delega dei poteri era larghissima. Ma ne ha violato le ragioni fondamentali.

Perchè a fare le leggi sono chiamati i rappresentanti del potere popolare? per la necessità del concorso della vita nelle leggi: Quando si fa una legge, bisogna che nel formularla agisca la corrente della vita, e che i bisogni reali relativi al luogo e al tempo facciano sentire la loro voce intorno al provvedimento. Qui nella Camera non entra certamente molto della vita, ma tra quest'Aula e una stanza del Ministero dove una Commissione si aduna, la vita penetra ancora a più larghi fiotti, più largamente e più sinceramente qua che là. Durante una discussione pubblica come quella che si può fare alla Camera, anche dal di fuori vengono aiuti, suggerimenti, critiche, censure, qualche volta in forma sgarbata, violenta, poco importa, poichè essi danno modo a riflettere, a guardare, ad accorgersi dell'errore in cui si può cadere. Il giurista può non vedere, tutto assorto nelle grandi linee architettoniche del suo sistema, piccoli errori, che poi creano nella pratica grandi inconvenienti.

Io non credo di offendere i sommi giuristi miei maestri, che hanno partecipato a questa legge, se li paragono ad Apelle, che pure accettò il consiglio del ciabattino quando si trattava della ciabatta. Apelle disse al ciabattino: non oltre la ciabatta! ma in quel campo ristretto chiese suggerimento.

Ma questa reazione del mondo esterno, che segue in occasione di ogni discussione pubblica, non può agire sul lavoro della

Commissione che si svolge in un gabinetto del Ministero.

Dunque primo errore è il non aver lasciato entrare le correnti della vita nell'atto in cui si è fatta la legge: la vita si vendica dopo. E da tutte le parti, anche per voce di pubblicisti, l'opinione pubblica dice che questa legge è sbagliata, è inapplicabile, se anche fatta con molta sapienza giuridica.

Secondo errore sostanziale: è una legge di rappezzo. Questa maniera di procedere alla riforma giudiziaria è metodo dell'onorevole guardasigilli, il quale crede che affrontare tutto intero il problema della riforma giudiziaria non sia possibile e che bisogna procedere adagio adagio, grado a grado, riformando pezzo per pezzo.

Ed a questa opinione risponde la relazione che precede il decreto, dove è detto che sarebbe stato meglio rifare il rito civile sulla base del giudice unico, ma che ragioni politiche vi si opponevano e l'hanno consigliato a cominciare esclusivamente da questa riforma. Ora io non dico che questa opinione non sia possibile suffragare con argomenti molto seri; ma mi pare non fosse qui il caso di farla trionfare. La riforma del giudice unico è cosa essenziale, perchè si riattacca ad uno dei due grandi sistemi che ci sono per rendere giustizia. Essi sono in assoluto contrapposto tra loro, ed esistono fin dall'origine delle società civili. Uno è il sistema di giustizia solenne, incardinato ordinariamente per quanto riguarda il procedimento civile, sul metodo di una lunga istruzione scritta che si riattacca a delicati organismi di rito, i quali fanno capo ad una legislazione civile, molto vasta, squisitamente tecnica nelle sue complesse linee, molto regolare, dignitosa e pesante. L'altro sistema di rendere giustizia è più pratico, più semplice, più democratico.

Non è più il giudice che si ritira nel mistero, per rendere il suo oracolo, ma è il giudice che viene a contatto con le parti, che le interroga, e viene a conoscere da loro gli estremi di fatto e le condizioni dell'animo di esse parti. In tale sistema il giudice ha poche regole da seguire; ma ha anche molto potere discrezionale; egli gode molta fiducia delle parti e del legislatore, e può servirsi della sua onesta discrezione nell'adoperare le regole del dritto, secondo i casi della vita. Perchè la legge è sempre qualche cosa di duro, di fermo, di incartapecorito che non si adatta ai molteplici aspetti della vita.

Chi è venuto su dalla giberna, come ho fatto io, e conosce i giudici, sa quante volte questi debbano lambiccarsi il cervello per trovare la formula della giustizia, che non urti contro quello che sarebbe il dettame apparente della legge.

Ora facilitare questo, mettendo in contatto il giudice con le parti, rendendo più semplice il procedimento e concentrandolo all'udienza, facendo che lo stesso giudice giudichi tutta la causa, dandogli facoltà sempre lecite, non esagerate, ma abbastanza ampie e discretive per l'applicazione di quei principii generali che dovrebbero costituire la legge, è tutto un completo ordine d'idee. Dei due metodi il primo fa capo al collegio giudicante che ha tutti gli attributi di solennità, di serietà, di gravità, e quindi si riattacca a quei lunghi processi scritti, antichi, di cui noi, nella nostra gioventù, abbiamo avuto notizia, e pei quali si scambiavano comparse nelle quali si metteva l'universo scibile.

L'altro sistema s'incardina sul giudice unico.

Il giudice diventa parte della causa. La giustizia interessa tanto la società, che il giudice diventa come una parte nella lite. Se a questo si riuscisse, le liti si deciderebbero assai meglio, e se ne farebbero assai meno. E però il sistema del giudice unico non può essere innestato in una procedura che è tutta ispirata al vecchio sistema, senza evidente antinomia e senza grave danno. Io non voglio (anche perchè l'ora mi sospinge e perchè non debbo tediare i colleghi che sono stati così cortesi, in una seduta mattutina, di prendere interesse alle questioni forensi) scendere a dettagli; ma trovo che il sistema del rappezzo è qui assolutamente sbagliato; perchè si tratta di uno degli elementi principali, essenziali dei due sistemi in contrasto, non conciliabili cogli ordinamenti dell'altro. Il giudice unico non può istituirsi senza un nuovo ordinamento giudiziario delle cancellerie, del rito civile e forse dello stesso codice civile.

Non dico che ciò si debba fare in un unico colpo; ma dico che bisogna considerare questi problemi come connessi. Invece, il ministro ha detto: per ora creiamo il giudice unico; poi, la soma si aggiusterà per via.

Egli si è così riservato quella valvola di sicurezza dell'articolo 64 per togliere taluni inconvenienti.

Ma, l'inconveniente è unico e troppo grave per aggiustarsi da sè. In sostanza si è creduto di istituire il giudice unico e non si è istituito.

Il ministro si è trovato di fronte alla legge del rito civile ed alla riforma del rito sommario del 1901, e siccome in quelle leggi c'era un collegio e un presidente, essi disponevano che tutto quello che era preparazione, ordinamento dell'udienza, si svolgesse dinanzi al presidente, ed il collegio si impossessasse della causa solo quando era al punto di venire discussa e decisa. Questa era la disposizione fondamentale della riforma del 1901 che completava la legge del 1865.

Orbene che cosa si è fatto volendo istituire il giudice unico? Si è creduto di sostituire il giudice unico non alla funzione del presidente e del collegio unito, ma alla sola funzione del collegio lasciando in vita le funzioni del presidente di una sezione che più non esiste. Il presidente in tanto aveva funzioni di ordinatore del giudizio, in quanto egli faceva parte di quello stesso collegio che poi doveva giudicare. Ora egli comincia ad ordinare la lite mentre questa deve poi essere decisa da altri.

In sostanza il giudice unico è il giudice duplice e qualche volta triplice, perchè la legge lascia la possibilità e la necessità di nominare più decidenti nelle diverse fasi della causa, o, se meglio vi piace, il giudice unico è stato squartato in due, mezzo da una parte e mezzo dall'altra.

Ora questo inconveniente (non è voluttà di critica, onorevole ministro, che ci muove) questo inconveniente nella sua applicazione pratica ha distrutto tutti gli utili effetti del giudice unico e precipuamente l'oralità. Le parti non vedono che il presidente, cioè quello che non decide, aiutando anche le altre disposizioni per cui la discussione si deve richiedere - mentre prima doveva farsi salvo rinunzia - il che la rende difficile ad ottenere e mal sopportata dai giudici.

Il giudice decidente che non ha più funzione all'udienza non ci va. Io istruisco la prima parte della causa davanti al presidente e salvo il caso non frequente di discussione aspetto la sentenza. E io che non mi sono mai informato del nome di un relatore, non so nemmeno chi sia il giudice che decide: il giudice non vede le parti e decide unicamente sulle difese scritte! Il contrario di quello che si voleva.

Vero si è che la legge ha data la facoltà

al giudice di chiamare innanzi a sè, addirittura, quando vuole, le parti, non i rappresentanti delle parti, ma gli stessi contendenti.

Ma, tra parentesi, anche di questo l'onorevole Finocchiaro si è troppo presto pentito, perchè con una circolare ha dichiarato che, se una delle parti non si presenti, la comparsa personale non ha luogo. Ma allora non si riduce tale facoltà ad una illusione? Ma quando si chiamano le due parti, il contraddittorio c'è; e se uno dei contendenti volontariamente non si presenta, questa non è una ragione perchè non si senta l'altro. E chiudiamo la parentesi.

Dice l'onorevole Finocchiaro: questi sono difetti nell'esecuzione della legge e non della legge. Ed ha torto. È appunto per il sistema del decreto dell'agosto 1913 che si va davanti al presidente e non al giudice che deve decidere e per un certo tempo il giudizio si svolge davanti al presidente.

Nei casi ordinari, si passa poi per l'istruzione avanti al giudice. Appena compiuta l'istruzione, se le parti non sono d'accordo, si ritorna davanti al presidente, che dopo di avere diretto un altro studio preparatorio, le rimanda ancora davanti al giudice, che poi, se occorre, deve rimandarle ancora al presidente. E così via. Ma questo è un sistema che nella storia della legislazione non ha precedenti che nel processo di Gesù, che fu rimandato da Erode a Pilato e da Pilato a Erode; ed il collega Rosadi ha dimostrato che ciò non seguì con vantaggio della giustizia.

Questo, ripeto, non è il sistema del giudice unico; è il giuoco di palla col litigante, nel quale questi, specie se i giudici sono poco abili giuocatori, ha sempre la peggio.

La ragione sostanziale, per cui il sistema non funziona, è dunque nel suo cattivo incompleto ordinamento, che contraddice al suo intento.

Quali sono i rimedi? Io non li debbo suggerire, e non possono essere suggeriti con poche parole. Credo che, se l'onorevole Finocchiaro vuole riconoscere i diritti della classe forense cui pure appartiene, se vuole ristabilire la serenità, se vuole che il giudice unico funzioni, deve ad esso affidare tutto lo svolgimento della causa, compresa la parte ora riservata al presidente.

Questo può farsi subito, salvo ad avere il tempo di studiare e preparare una più larga riforma, come è stata invocata dal collega Dentice. E soprattutto, per calmare le agitazioni una cosa occorre.

L'onorevole Finocchiaro è stato sempre molto amato qui dentro e fuori, e fra le sue buone qualità, ha specialmente la dote di accogliere anche il pensiero di coloro che non pensano come lui e di saper riconoscere la loro parte di ragione. Orbene non si faccia, in questa nuovissima fase, suggestionare dall'ambiente! Egli ha avuto accanto a sé dei giuristi a *poigne* dei quali qualcuno appartiene a questa Camera, i quali come tutti gli uomini di scienza credono alla loro assoluta infallibilità. Costoro hanno imposto la rigidità dei loro concetti; egli ha assunto per ciò un atteggiamento che ha meravigliato tutti specie in quanto si tratta di una attitudine contraria al suo temperamento. Ed io credo che le agitazioni finiranno, ristabilendo il contatto tra il Foro di cui egli è uno dei nobili e degni componenti, e il ministro guardasigilli. E, correggendosi gli errori insopportabili del decreto, la classe forense riprenderà il sereno esercizio delle funzioni con piena soddisfazione di tutti e vantaggio della giustizia.

Io mi riassumo quindi e finisco. L'onorevole Finocchiaro-Aprile e la Commissione che lo ha coadiuvato hanno fatto così. Il carro della giustizia andava male perchè i congegni erano vecchi e arruginiti. Era ancora il sistema di sessanta anni fa. Oggi i mezzi di trasporto hanno cambiato moltissimo e si è detto: noi dobbiamo a questa vecchia diligenza sostituire un'automobile. Ma sostituirla tutta ad un tratto è troppa fatica e costa troppo. Cominciamo dal cambiare una ruota, ed a quella di legno della diligenza sostituiamo una bella e grande ruota in ferro, con i suoi bravi cerchioni di gomma larghi e grossi. Sarà sempre un vantaggio.

La diligenza è ribaltata, ed è quello che doveva succedere; ed il carro della giustizia che ad ogni modo camminava si è fermato. Orbene diamo tutti un colpo di spalla, agguingiamo per lo meno le altre tre ruote. Poi penseremo presto a migliorare il motore che, questo creda, onorevole Finocchiaro, è la cosa più interessante, è la riforma vera da farsi. Ed ho finito. (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Lombardi al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere quali ragioni l'abbiano indotto a ridurre di numero i consiglieri della Corte d'appello e i giudici del distretto giudiziario di Catanzaro; e se sia consentito più oltre, a disdoro e svantaggio del normale funzio-

namento della giustizia, lo stato di abbandono nel quale, per mancanza di magistrati, di personale di cancelleria e di palazzi di giustizia, si trovano parecchie sedi giudiziali del distretto della Corte d'appello delle Calabrie ».

L'onorevole Lombardi ha facoltà di svolgerla.

LOMBARDI. Onorevoli colleghi, la mia interpellanza ha un carattere apparentemente particolare, e la mia voce è indubbiamente modestissima; io non potevo che occuparmi delle tristi condizioni del distretto giudiziario delle Calabrie. Però identiche interpellanze fanno rilevare non il carattere particolare, ma il carattere generale, come generale è il fenomeno che ha mosso tutti gli interpellanti a discutere.

Vorrei non portare la mia modestissima voce qui dentro, in questa discussione, che sotto un certo punto di vista non può essere ampia per le ragioni di veto messe avanti dall'onorevole guardasigilli. Però questa discussione ha toccato già i punti più essenziali del problema, che in questo momento travaglia non un collegio soltanto, non una regione soltanto, ma tutta la nazione.

La parola dell'onorevole Gallini, così come affermava il collega Marchesano, è stata provocatrice inconsapevole dell'agitazione; ma io mi permetto di affermare, pur con la massima deferenza verso il ministro, che la parola dubbia ed equivoca del guardasigilli abbia fatto ancora più intensa l'agitazione.

E infatti sono passati due giorni soltanto da che la parola del ministro è venuta, e l'agitazione è diventata maggiore, è diventata più intensa, appunto perchè la parola del ministro non è stata sicura, precisa, risolutiva, ma è stata incerta ed equivoca.

E forse da parte nostra non vi sarebbe più occasione di discutere in questo momento, se, dietro le esortazioni del collega Pala, e di altri, anche ieri e avanti ieri, la parola del ministro fosse venuta franca e definitiva intorno alla questione.

La Camera italiana non chiede e non chiedeva che un affidamento sicuro e preciso, e nonostante le discussioni che si appuntano contro le norme del giudice unico, contro il Codice di procedura penale, contro il complesso ordinamento giudiziario, il quale per tanti anni faticosamente si trascina e ci trascina, e non ha trovato ancora la sua via di soluzione precisa e netta, no-

nostante gli appunti, egregi colleghi, noi non volevamo dall'onorevole ministro che una parola sincera e sicura in questo momento.

Il fenomeno è generale, le cause sono generali; non interessi egoistici, muovono all'agitazione la classe forense; ma, forse, perchè negarlo? anche il disagio economico di una parte della classe, il disagio economico, per cui sono possibili gli articoli 72 e 73 del Codice di procedura penale, può in fondo essere il substrato, dal quale l'agitazione è sorta.

E poi bisogna ben considerare che lo stato dell'ordinamento giudiziario e della amministrazione della giustizia in Italia era così grave, triste, desolante e dolorante da tanti anni, che questa, onorevole ministro, non è stata che l'occasione, la quale ha fatto, come la scintilla per una bottiglia di Leyda, esplodere quel sentimento grande di giustizia che invano era stato per anni ed anni represso, e che ha trovato ora, dopo l'applicazione del Codice di procedura penale, dopo le tabelle per la legge e per le norme sul giudice unico, quel consenso generale che è al disopra di tutti i partiti, che trascende i limiti delle contestazioni personali, e che si afferma soltanto del riconoscimento altissimo del sentimento nobile, e ardente per tutti, della giustizia. (*Bene!*)

In verità, non è stato consentito, eppur gli egregi colleghi nostri l'han fatto, di discutere ampiamente, perchè l'onorevole ministro ha riconosciuto che la discussione dovesse essere portata in altro campo e in altra tornata, e sulla costituzionalità del giudice unico, e su altri elementi di fatto e di diritto. Ma io penso che il problema complesso che in questo momento ci affatica, non è che quello indicato dal collega Berenini.

Ho voluto guardare, ultimo venuto tra voi, e modestissimo, ho voluto guardare i bilanci d'Italia; ed ho trovato che il bilancio della giustizia, di 56 milioni circa, è il terz'ultimo di tutti i bilanci; e mentre ha il ministro del tesoro 800 e più milioni ordinariamente, mentre la guerra e la marina assorbono tutta l'energia e le forze vive della patria, l'amministrazione della giustizia, che pur dovrebbe costituire una armata di giudici contro l'armata del delitto, l'esercito della giustizia è ben povera cosa, o signori, perchè soltanto ha per sé stanziata in bilancio la somma di lire 56 milioni. Cosicché il problema è soltanto in un

punto, quello finanziario; e non si è mai osato affrontarlo!

Io ho voluto rileggere gli Atti parlamentari. Tutte le discussioni si sono fatte, tutto si è detto intorno all'ordinamento giudiziario; ma non si è potuto avere il coraggio di chiedere al ministro del tesoro, di chiedere alle risorse dello Stato, della patria, quelle risorse indispensabili, per le quali soltanto un organismo vigoroso, numeroso, forte, sapiente di giudici avrebbe potuto rendere giustizia, per tutti, ugualmente.

Il personale delle cancellerie mancante, il personale dei magistrati deficiente. Questo ordinamento giudiziario il quale non è che un groviglio di leggi e di norme contraddittorie sarebbe cessato se si fosse potuto guardare con visione larga e completa il problema stesso e si fossero impostate in bilancio quelle somme che erano necessarie appunto per la risoluzione.

Signori, è doloroso che la vita giudiziaria, che tocca le sorgenti più sacre e le energie più intime e doloranti della vita umana, che la vita giudiziaria sia in istato d'arresto in questo momento in tutta Italia. E nessuno più di noi, che parliamo non per un interesse personale, ma per un interesse generale della nazione, nessuno più di noi, o colleghi, sente il martirio e la crudeltà di quest'ora per tutte le Curie e per gli interessi generali dell'amministrazione della giustizia!

Ma, o signori, so bene che tra il groviglio delle leggi, tra l'opposizione del bilancio, tra le difficoltà del problema, l'onorevole ministro non potrà dire una parola decisiva. La colpa non è di un uomo; la colpa è di tutti; la colpa è specialmente delle cose. Che chiediamo noi all'onorevole ministro, che mi onoro di conoscere soltanto da poco? Che chiediamo noi all'onorevole ministro, come se egli fosse il solo responsabile di una situazione triste di cose, di risolvere completamente, lui, in questo momento, il problema? La parola di coloro che ci hanno preceduto è stata potente in quest'aula; sono passati gli anni; si è discusso molto; gli Atti parlamentari sono lì; e ancora non si è risoluto il problema, perchè non si è cercato di battere alle radici l'albero, che in questo momento è ben povero e ischeletrito!

Cosicché, o signor, quando l'onorevole ministro afferma che verrà l'ordinamento professionale, quando l'onorevole ministro afferma che verrà la tariffa e verranno poi l'un dopo l'altro il regolamento e le norme

e le leggi a spizzico, avrà detto ben poco, in quanto che, senza una visione perfetta, complessa e ricca delle cose e delle miserie lamentate, e senza il fermo proposito di togliere il male, non avrà assolutamente potuto risolvere il problema dell'ordinamento giudiziario.

Non è vana schermaglia la nostra, perchè l'indicazione dei mali e dei rimedi non è opera esclusivamente della Camera italiana, ma anche del paese.

Evidentemente, onorevole ministro, se tutti noi veniamo qui a portare in questa Aula la nostra voce nella fusione di tutte le voci concordi d'Italia, ciò è una significazione altamente morale e sociale dell'urgenza, della necessità che, in una maniera qualsiasi, si debba portare come per esempio, rimedio a quel Codice di procedura penale, che ha degli articoli affamatori.

Non parlo per noi, onorevole ministro, che un po' nella vita abbiamo trovato il nostro posto; ma vi sono degli articoli affamatori, i quali impediscono che dei giovani entrino nella vita e si facciano avanti. Non tutti possono darsi alla carriera amministrativa, giudiziaria, consolare, ecc. perchè lo Stato non apre tutte le porte e le vie a questi giovani; ebbene, se è giusto che l'albo possa essere chiuso, e che si riconosca la pletera degli avvocati, non bisogna però disconoscere lo stato attuale delle condizioni tristissime di Fori, in cui centinaia e centinaia di giovani, soltanto perchè c'è un patrono più avanzato ed eletto, devono essere dimenticati e travolti dalle correnti impetuose della vita.

E dopo aver detto in linea generale queste poche parole, giacchè a me non incombeva l'onere di discutere largamente tutto quello che con forza d'intelletto e con grande sapienza è stato elencato dagli egregi colleghi, passo all'esposizione generale sulle condizioni di disagio del distretto giudiziario della Corte d'appello delle Calabrie.

È storia vecchia ed è storia dolorosa, e ne parlo con vivo senso di rammarico e di sconforto insieme, perchè io conosco direttamente le condizioni disagiate dell'amministrazione della giustizia in Calabria, e penso che le povere parole del modesto deputato calabrese, così come tante altre, si perderanno ancora una volta in quest'Aula; e quasi vorrei che non rimanessero scritte nel verbale, perchè non ci restasse la prova dell'inefficacia dei nostri discorsi, per la tarda o mancata esecuzione degli affidamenti.

Ella sa, onorevole ministro, che dal 1907,

fin da quando una mozione di Luigi Fera scoprì la piaga terribile e lacerante nelle carni vive dell'organismo della giustizia in Calabria, fin dal maggio 1907 in cui si scoprì il disagio morale di quell'estremo lembo d'Italia, si chiede invano la reintegrazione del personale di cancelleria, si chiede invano la reintegrazione di giudici; invano ai ministri che si susseguono si espone lo stato deplorabile in cui l'amministrazione della giustizia ivi si trova; e invano, signor ministro, il 23 maggio 1909 venne un'interrogazione dell'onorevole Casolini, e nell'8 dicembre 1910 invano gli onorevoli Turco e Casolini portarono qui la parola fremente di sdegno del Consiglio dell'Ordine degli avvocati della Corte di appello di Catanzaro, sul trattamento non mai abbastanza condannato e condannevole che si fa più specialmente alla Corte di appello di Catanzaro, popolandola di elementi deficienti e disadatti, se non addirittura immeritevoli.

« Questo trattamento, che non è da oggi soltanto, è un oltraggio al corpo e alla sede, e occorre vivamente insorgere contro di esso per non rendersene complici... Se eccezionalmente qualche elemento discreto vi capita, vien mandato subito via ».

Orbene, venne l'affidamento del ministro del tempo che sapeva delle condizioni moralmente disagiate del distretto giudiziario della Corte; venne più tardi la parola del ministro per affermare che si sarebbe fatto giustizia, e poi passarono ancora degli anni e si presentò un ordine del giorno, nel 1911, in cui si affermava che la Camera convinta di conservare il dovuto prestigio alle funzioni giudiziarie in Calabria confidava nei provvedimenti d'integrazione del personale e di dignitosa sistemazione delle sedi, e sperava che il Governo volesse con pronta energia provvedere; e il ministro, che era lei, onorevole Finocchiaro-Aprile, e parlo colla massima deferenza, perchè credo che, a qualunque parte della Camera si appartenga, si abbia da tutti sempre egualmente vivo nell'animo il sentimento di giustizia, il ministro così rispondeva. « Gli onorevoli Turco e Casolini si sono specialmente occupati della integrazione del personale e della sistemazione della sede del tribunale di Catanzaro. La prima parte è argomento del quale mi occuperò con sollecitudine. Conosco le condizioni deplorabili in cui si trovano i locali destinati alla giustizia, nella nobile (grazie, onorevole ministro, della cortese parola)

città di Catanzaro. Ebbi io stesso occasione di constatarlo quando, dopo il terremoto del 1906, mi recai in quella città.

« Allora fu necessario di prendere dei provvedimenti temporanei da me stesso promessi. Ora essendo cessati i dissensi, che avevano fatto ritardare l'attuazione delle proposte relative, mi farò premura di affrettare la risoluzione occorrente perchè gli accordi già presi siano tradotti al più presto possibile in fatti compiuti. Di ciò do agli onorevoli Turco e Casolini formale affidamento ».

Questo era nel 1911; nel 9 giugno successivo l'onorevole Casolini riporta la questione alla Camera, e il 12 febbraio 1913 si parla ancora qui del disagio morale e materiale del distretto della Corte di appello di Catanzaro, e si danno altri affidamenti.

Siamo al 1914 e la parola autorevole che per la nobile città di Catanzaro ella rivolgeva ai rappresentanti del tempo, è lettera morta...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho fatto il mio dovere.

LOMBARDI. So quello che lei mi vuol dire: cioè, che era interessato specialmente il ministro dei lavori pubblici; ma anche lei, rappresentante della giustizia, avrebbe dovuto insistere più efficacemente.

Ho letto nella relazione Ruini ciò che si riferisce ai palazzi di giustizia di Catanzaro, di Monteleone, e alle preture di Tropea, Soriano, Arena, Feroleto, Martirano, e di altri poveri paesi devastati dal terremoto.

E perdonate, onorevoli colleghi, se noi rappresentanti di regioni sventurate, dobbiamo sempre chiedere e protestare.

Onorevole ministro, son passati dal 1908, dalla legge cioè che poneva il primo stanziamento di lire 300,000, poi elevato a 750,000 pel palazzo di giustizia di Catanzaro, sette anni; e i vani pretesti non giustificano.

È strano che dopo l'accordo degli enti locali, ed anche prima, il Governo non avesse pensato a mantenere la promessa, ad eseguire la legge; ed è più strano che il Genio civile del luogo non si fosse accorto e non avesse tenuto conto nel progetto delle norme sismiche (ed era progetto ottimo, assicurano i tecnici) e certo non è encomiabile cosa che dopo sette anni si mandi ora un ingegnere apposito laggiù, per un nuovo progetto, mentre la somma destinata alla costruzione si storna dal bilancio!

La stessa storia per il palazzo di giustizia di Monteleone: nella relazione Ruini si crede molto elevata la somma prevista; e, dopo sette anni, per la solita ragione del disaccordo e delle norme sismiche e del locale, nulla si è fatto. E dire che il progetto era pronto da due anni! Monteleone, colpita così terribilmente dal primo disastro tellurico, merita altro trattamento, onorevole ministro.

Delle preture nulla o quasi.

Questa, ella lo sa, è una delle ragioni che ha fatto insorgere la Corte d'appello delle Calabrie; ma altre ragioni devono esser tenute presenti.

Ho domandato nella mia interpellanza quali motivi abbiano indotto a ridurre di numero i consiglieri della Corte d'appello e dei giudici del tribunale. Il ministro mi può rispondere che ci sono le norme del giudice unico, che c'è la necessità della statistica; ma queste sono parole morte, inquantochè non rappresentano la vera efficienza delle cause, dei bisogni, degli interessi calabresi.

Senza parlare dell'anticostituzionalità delle norme sul giudice unico, senza dire come malamente sia stata fatta e completata la tabella, assicuro che, se la statistica non è una menzogna, il Consiglio Superiore della magistratura non ha tenuto presente ciò che doveva.

La tabella, per l'articolo 2 delle norme, ancora non è in applicazione in tutta l'Italia; ma bisognò fin dal primo momento colpire quelle desolate regioni e la tabella vi ebbe immediata esecuzione! È colpa di uomini e di cose, onorevole ministro, e si colpisce la Calabria, perchè, mentre in essa, secondo la vecchia tabella, erano 92 i giudici in tutto il distretto, ora sono ridotti ad 81.

Il Consiglio superiore misura a metraggio la giustizia, e l'intelletto, e l'attività, e le condizioni dei magistrati, e l'importanza delle cause!

Ciò non dev'essere, neppure se sia scritto da un Consiglio superiore della magistratura; non si può affermare che il consigliere d'appello debba fare da 110 a 120 sentenze; il giudice di tribunale da 120 a 130; senza pensare poi alla pleiade d'invalitiduarii, di deficienti fisici ed intellettuali, e non parlo di deficienti morali, perchè non voglio turbare la serenità dell'ambiente, che sono sparsi pel Regno.

Non si può misurare così la giustizia in Italia!

Orbene, la Calabria (traggo queste cifre dalla statistica del procuratore generale della Corte d'appello cavalier Desimone), ha dato 20 mila cause circa nel 1911; nei primi nove mesi del 1912 ne ha date 16 mila; il che vuol dire che per questo anno si sarebbe superata la cifra del 1912. Ora, a trattare queste 20 mila cause, vi sono in Calabria 81 giudici, senza tener conto dei presidenti, i quali hanno soltanto mansioni direttive.

Dica, illustre signor ministro, se è possibile che i magistrati possano fare da 220 a 230 sentenze all'anno per ciascuno, e se questa sia una statistica che dev'essere tenuta in considerazione e non debba essere riprovata da un alto ministro come lei.

Mi perdoni, ma che cosa per la Calabria ha tenuto presente il Consiglio superiore della magistratura; il quinquennio fino al 1911? Il Consiglio superiore della magistratura ha dimenticato che la Calabria era stata in gran parte rasa al suolo dai terremoti del 1906 e 1908, e che città intere erano state distrutte, che molti avvocati erano morti e che per il gravissimo contraccolpo anche la statistica criminale e il rendimento civile dovevano essere inferiori. Onorevole ministro, questo elemento di grande importanza deve essere tenuto presente nella revisione, che ella vorrà fare, udito il parere o no del Consiglio superiore della magistratura, specialmente per la Calabria ed anche per la Sicilia. E non si tien conto dell'enorme lavoro istruttorio nè di quello di udienza, di volontaria giurisdizione, di gratuito patrocinio, di magistrature speciali, ecc.! Ella riconoscerà assolutamente che, a Catanzaro, dove si affermava che fosse necessaria una terza sezione di appello, e questa fu concessa qualche anno fa, ed ora si manda un secondo presidente di sezione, è inspiegabile come per l'applicazione delle tabelle, si riduca il numero dei magistrati. A Catanzaro vi erano 24 magistrati; ora ve ne sono 19, e di questi, quattro sono distaccati dalla sede della Corte, perchè sono presidenti di Assise. Restano quindi soltanto 15 magistrati per decidere un cumulo di circa 2700 cause tra penali e civili avanti la Corte di appello di Catanzaro.

Lo sciopero in Calabria non si limita alle Corti di appello; su nove tribunali sei sono in sciopero. A Rossano, come diceva il collega Sarrocchi di un altro tribunale del suo collegio, i giudici sono stati ridotti

da quattro a due, in modo che il tribunale non è più collegiale.

Così i giudici sono stati ridotti a Catanzaro, a Reggio, a Castrovillari, a Cosenza, a Palmi.

A Catanzaro mancano i sostituti procuratori generali; a Monteleone il personale di Procura regia non è sufficiente, le cause in Assise non si possono trattare per mancanza di sostituti. E il lavoro si accumula e diviene più enorme; i detenuti stanno anni ed anni in carcere prima di veder decisa la loro sorte, e qualcheuno muore prima del giudizio, forse innocente!

Anche questo, onorevole ministro, deve essere tenuto presente per la revisione che ella indubbiamente farà, udito il Consiglio superiore della magistratura.

E poichè ho accennato ai giudizi di Assise voglio, come in parentesi, accennare brevemente che per la rapidità dei dibattimenti (e parlo sotto un profilo generale) sarebbe necessario che i consiglieri di appello distaccati per l'Assise, invece di percepire una indennità di dieci lire al giorno, percepissero in una sola volta un'indennità annua per maggiore loro dignità e per allontanare ogni sospetto, che, anche ingiustamente, possono contro gli stessi avere i capi di Corte, sulla lunga durata dei dibattimenti.

E per la media avrebbersi dovuto tener conto non solo dello zelo del magistrato, ma della forza dell'intelletto.

Ieri, il collega Sandulli affermava che vi è molto disagio intellettuale dovunque; e in verità la parola è vera ed amara, perchè amara è la realtà. Egli ricordava la domanda di un sostituto procuratore del Re ad un vicino di udienza: Che cosa è la magistratura inquirente?

Forse quel magistrato, che apparteneva agli anfibi, di cui parlava l'onorevole Berenini, può darsi anche che l'abbia detto per ironia!

Ma senta la Camera italiana (ed è vero, perchè non si può esagerare quando si trattano alti interessi) quello che è accaduto a me.

Ho discusso una causa alle Assise di Palmi per assassinio. Gli accusati ebbero le attenuanti soltanto. Il pubblico Ministero si alzò e chiese l'ergastolo diminuito di un terzo. (*Commenti*).

Un vicino gli disse: Ma questo non è possibile! E allora sorse di nuovo il procuratore generale, e, poichè gli accusati erano

stati condannati non solo per omicidio premeditato, ma anche per minacce ed altro, conchiuse per la condanna dei colpevoli a trent'anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione.

Allora il presidente, un valoroso magistrato, che ora è a Catanzaro, esclamò: Ma collega!... E non lo ha fatto parlare più!

E non accenno a disagio morale.

Dopo l'interrogazione dell'onorevole Nunziante, ella onorevole ministro, ha creduto di ordinare una inchiesta sulle condizioni gravissime del tribunale di Palmi. Non so quali provvedimenti abbia emessi. Ma indubbiamente fatti di rilievo son risultati anche dalla inchiesta, dal Nunziante provocata.

È bene in ogni modo tener presente che questo è l'indice delle condizioni speciali e tristissime, in cui anche sotto l'aspetto intellettuale e morale (fatte nobilissime eccezioni, come il commendator Conti, il commendator Salvia ed altri valorosi) si trovi parte del distretto della Corte di appello della Calabria.

E voglio rilevare un altro elemento per dimostrare che questa non è stata che l'occasione per insorgere: lo stato di abbandono delle preture straordinario, increscioso, deplorabile.

Mancano ventitrè pretori. Non dico quanto personale di cancelleria manchi. Nel circondario di Monteleone, un pretore emigra da Serra San Bruno a Soriano e da Soriano emigra ad Arena; a Mileto non c'è titolare; a Pizzo si manda dopo anni; ad Acri, nel Cosentino, dopo tre anni; a Laureana s'insorge. I processi si ammassano e i reati si prescrivono; i danni dei terzi e dello Stato sono enormi.

Ed anche oggi, mentre perdura lo sciopero, un consigliere, mandato da poco a Catanzaro, viene interpellato telegraficamente se vuole andare a Palermo! È l'insulto!

Un cancelliere emigra da una pretura ad un'altra per prestar servizio. Personale di cancelleria può dirsi non esista.

Indubbiamente, senza che ripeta tutto quello che hanno detto altri autorevoli colleghi, questa è tal cosa che non può essere più consentita! Veda adunque l'onorevole ministro di trovar modo di rivedere quelle tabelle e reintegrare numericamente e subito il personale dei magistrati e delle cancellerie nella Calabria.

Tenga presente l'onorevole ministro, specialmente per Reggio, il memoriale, che credo gli sia pervenuto.

Io le parlo in nome anche del gruppo calabrese, e specialmente degli onorevoli Camagna, Arcà, di tutti i rappresentanti della provincia di Reggio.

Legga e vedrà che la statistica del lavoro giudiziario è aumentata, in quanto che è stata data una legislatura speciale a Reggio, come anche alla Sicilia.

Ci sono i collegi arbitrali, ci sono le magistrature per i condomini. E queste speciali magistrature emettono centinaia e centinaia di sentenze e di provvedimenti; e i magistrati vengono sottratti al collegio dei tribunali, mentre i pretori sono ambulanti per porre riparo e per rendere giustizia affrettata nelle varie sedi!

Quali siano i provvedimenti, ultimo venuto qui, non debbo dire e non mi attardo a dimostrare.

Chiedo scusa alla Camera di averla infastidita.

La parola di questo modesto rappresentante non è diretta contro di lei, onorevole ministro, anzi, dico, la parola della Camera non è diretta contro di lei, che tutti apprezziamo. È diretta contro tutto un sistema, contro l'indirizzo burocratico, contro la mancanza di personale, contro un ingranaggio, il quale arresta e stritola il funzionamento giudiziario.

Non so, onorevole ministro e onorevoli colleghi, se la rapidità e la solennità dei giudizi siano una contropinta al delitto nel campo penale, e un rendimento di virtù e di forza nel campo positivo e civile.

So bene il grande e generoso sforzo di tutta Italia, per sollevare moralmente e materialmente le condizioni tristissime della regione calabrese.

Questo sforzo non deve andare disperso, anche nel campo dell'amministrazione della giustizia, e un ministro d'Italia non deve farlo disperdere.

Gli affidamenti non siano vane parole, siano promesse eseguite, siano fatti!

Nessun potere più di quello dei giudici, può elevare il tono ed il ritmo di una regione sventurata, e la Calabria ha bisogno di sentir elevare questo ritmo e questo tono di vita.

Essa è grata a tutte le regioni d'Italia, a tutti i fratelli che l'hanno scoperta, amarissima parola, e l'hanno soccorsa, così come è grata al Governo, che le ha dato una legislazione provvida e riparatrice. Ma la Ca-

labria vuole ormai battere liberamente e senza inciampi la sua via di redenzione, e non può indugiarsi ogni giorno in vane e dolorose lamentele dei suoi rappresentanti per la osservanza del suo diritto, fermo nelle leggi scritte, ma non eseguite.

E per l'assetto della amministrazione della giustizia, noi, suoi rappresentanti, reclamiamo un maggior rispetto del suo diritto, un maggior riconoscimento della sua dignità civile; giacchè il Governo deve intendere una buona volta, onorevole ministro, che la Calabria non vuol sentire e subire più oltre la vergogna di parere, in cospetto alle regioni sorelle, l'eterna mendicante d'Italia. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marangoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARANGONI. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione, la relazione sul disegno di legge « Partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale delle Arti grafiche e del Libro che sarà tenuta in Lipsia nel 1914 » (43).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Si riprende lo svolgimento delle interpellanze sull'agitazione forense.

PRESIDENTE. Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Sandrini al ministro di grazia e giustizia e dei culti « sulle cause dell'attuale grave agitazione forense e sui provvedimenti, che intenda senza ritardo adottare, per farla cessare ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerla.

SANDRINI. Mi rendo conto dell'ora, e quindi presenterò le mie modeste osservazioni in forma, per così dire, schematica ed in stile egualmente conciso.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia sembra che non si sia reso perfettamente conto delle cause che hanno determinata l'odierna agitazione, quando l'ha attribuita esclusivamente al disagio finanziario ed economico degli avvocati...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non a questo soltanto!

SANDRINI. Mi perdoni l'onorevole ministro, ma nel suo preludeo dell'altro giorno egli ha accennato propriamente a questo;

quando ha enumerato le tre cause dell'agitazione, cioè l'abbondanza del numero degli avvocati, l'imperfezione della legge professionale, l'insufficienza delle tariffe, egli ha battuto questo chiodo; poi, strada facendo ha veduto che ciò non corrispondeva alla verità e parzialmente è venuto modificando la sua opinione.

Ora io prendo atto della sua resipiscenza e la interpreto come un riconoscimento formale da parte sua che le cause dell'attuale disordine giudiziario non sono da ricercarsi nel disagio maggiore o minore di una Curia in confronto di un'altra, ma nel disservizio generale della giustizia, che si è rivelato in tutte le regioni d'Italia con scioperi ed agitazioni gravissime, di cui questa serie d'interpellanze è l'esponente e la manifestazione.

Ma l'onorevole ministro ha indicato come cause secondarie quelle che sono effettivamente le cause principali, e su di esse brevemente mi intratterò.

Come causa secondaria è stata dall'onorevole ministro indicata quella della distribuzione dei magistrati secondo le tabelle da lui fatte approvare; ed è effettivamente un disordine che l'applicazione del giudice unico, come distribuzione di magistrati, ha portato nelle diverse giurisdizioni d'Italia.

Da uno sguardo sommario dato alle tabelle constato che 28 tribunali sono muniti di un solo giudice. Ora come è possibile rendere giustizia in questi 28 tribunali con un solo giudice aggiunto al presidente? Un giudice unico che deve fare da giudice penale, da giudice istruttore, da giudice collegiale e da giudice singolare?

Questa è una situazione impossibile di cose. A Civitavecchia, ad esempio, è sospeso il funzionamento della giustizia appunto perchè c'è là un giudice unico che fa da istruttore, da giudice collegiale penale e da giudice collegiale civile, e da giudice singolo dal canto suo. Situazione di cose che non è possibile che proceda più oltre.

Ora, nelle stesse condizioni del tribunale di Civitavecchia si trovano il tribunale di Tempio, di Salò, di Domodossola e così altri 28 centri importantissimi di giustizia, che è materialmente impossibile possano funzionare con un giudice, il quale deve rivestire tutte le funzioni, deve essere un giudice *omnibus*.

Lei dice: correggerò. Ma come correggerà? I giudici sono 1300, e quando se ne leva alcuno da una sede per darlo ad

un'altra nasce il disagio. È la così detta riforma dell'abito stretto o della coperta stretta, che, allargata o allungata da una parte, lascia scoperti dall'altra.

Ora per reprimere questa prima causa di disservizio è necessario che ella abbia la bontà di dichiarare (secondo me è principalissimo) che bisogna affrontare il problema della organizzazione giudiziaria. Il quale è un problema anzitutto di tesoro, di finanza. E se ella non ha il coraggio di chiedere al ministro del tesoro i mezzi finanziari che sono necessari per sopperire a questo disordine, la Camera, a voce clamante lo invita su questa strada ed ella ha il dovere di seguirla e di dire che il ministro del tesoro darà i mezzi necessari a che la giustizia funzioni in Italia.

Dunque ciascuno assuma la sua responsabilità ed ella abbia la grande audacia di dire: o mi date i mezzi necessari perchè la giustizia funzioni, o se no mi dimetto. Perchè a grandi mali occorrono grandi rimedi. E finchè ella non avrà messo il collega del tesoro con le spalle al muro, e non gli avrà dimostrato la necessità imprescindibile che la giustizia sia funzionante in Italia, ella non otterrà mai niente.

Come vede, nelle grandi circostanze si ottengono tutti i danari necessari. Per la guerra abbiamo avuto un miliardo dal ministro del tesoro. Si verifica oggi il disservizio dell'amministrazione della giustizia, e quindi si spenda quello che è necessario.

L'altro giorno ella diceva che occorrono tre milioni. Orbene, tre milioni non sono poi una enorme somma! Abbia il coraggio di chiederli al ministro del tesoro; o altrimenti, ripeto, si dimetta: allora tutta Italia lo plaudirà!

E del resto questi milioni potrebbe restituirli ad usura al ministro delle finanze, perchè tanti e tanti diritti dell'erario che ora vanno prescritti, non lo andrebbero più.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Provvederò nei limiti del possibile, facendo quello che il dovere mi detta. Poichè se sono ministro della giustizia, sono anche membro del Governo del mio paese, e devo rendermi conto di tutte le legittime esigenze, e non soltanto di quelle della giustizia.

SANDRINI. Ma le esigenze della giustizia debbono andare innanzi a tutto! *Fiat justitia et pereat mundus*, dicevano gli antichi

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Creda pure che lo comprendo benissimo!

SANDRINI. In teoria ne sono convinto; ma non in pratica, perchè altrimenti sarebbe abbastanza forte da chiedere i mezzi di cui abbisogna.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Speriamo che vi siano altri più forti di me!

SANDRINI. Dunque la questione delle tabelle e del reparto non può essere risolta coi pannicelli caldi; è questione di mezzi finanziari. E finchè ella, onorevole ministro, non affidi il paese che chiederà ed avrà questi mezzi finanziari necessari ad un migliore funzionamento della giustizia, ella farà promesse vane che però non possono avere nessun risultato, nè dare nessun serio e positivo affidamento.

E passo al secondo argomento, al giudice unico. A questo riguardo, onorevole ministro, ella si è richiamato all'opera della Commissione da lei nominata. Ora io credo che queste Commissioni siano esiziali.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il responsabile è il ministro.

SANDRINI. Precisamente, ma purtroppo la Commissione le ha presentato un progetto ed ella lo ha approvato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no. Prima di approvarlo l'ho esaminato, e ne sono responsabile, come sarò responsabile delle modificazioni che vi si potranno introdurre.

SANDRINI. Mi spiace di rilevare che le norme da lei dettate contengono un assoluto eccesso di potere sulla delegazione che la Camera le aveva dato.

Guardi: nostro principio fondamentale, anzi statutario, è che il magistrato non è dato da un altro magistrato alle parti; ma è dato dalla legge e preesiste al giudizio. Ora lei ha creato in maniera tale l'ordinamento del giudice unico, che si comparisce dalle parti innanzi al presidente, per chiedere un giudice. Come si compariva innanzi al pretore romano per chiedere l'azione, oggi si comparisce dinanzi al presidente per chiedere un giudice. E senta che cosa ha fatto con l'articolo 4, del quale assume la responsabilità: « Il presidente, prima di deliberare sulla nomina del giudice, se creda opportuno, esamina gli atti e nomina il giudice ».

Questo vuol dire che il presidente può fare una delibazione della causa, e se ne serve per nominare il giudice. Allora abbiamo due giudici che entrano nella formazione delle sentenze; e, se vuol prendere

cognizione del modo pratico che seguono i presidenti, troverà che parecchi presidenti, anche a noi vicini, prima di nominare il giudice, esaminano gli atti della causa, per indicare il giudice più idoneo a risolverla. Ora tutti i presidenti conoscono la capacità dei magistrati che da essi dipendono; e questa scelta non è obiettiva come quella che si fa prima di conoscere il contenuto della causa, ma è guidata esclusivamente da criteri sospettivi personali. Il che significa che il presidente entra nella formazione delle sentenze indicando il magistrato più opportuno a decidere.

Ora questa duplice funzione presidenziale della delibazione della causa e della nomina del giudice, è assolutamente anticostituzionale, e costituisce un grave eccesso di potere.

DELLO SBARBA. È sempre avvenuto così, anche prima! Il relatore lo nominava il presidente!

SANDRINI. Egregio collega, nel sistema della collegialità, il presidente nominava il relatore; ma il relatore riferiva al collegio, e la decisione spettava alla collegialità; non a lui.

E c'è questo ancora di più grave: che il presidente, dopo aver nominato il magistrato, può togliergli la causa e riprenderla a sé. Questo è intervento gravissimo del presidente, dopo nominato il giudice. Veda come è sconfinato il suo arbitrio nella funzione della giurisdizione!

Ora il principio del giudice unico portava una semplificazione nella nostra procedura che invece s'è venuta rendendo più complessa. Ora io vi denuncio quest'altra assurdità: che il giudice unico è giudice a sé stesso; il giudice unico è giudice, in primo e secondo grado, de' suoi provvedimenti, in moltissimi casi. Esso, quando fa l'istruttoria orale nella prova testimoniale, a tenore dell'articolo 11, giudica sul suo opinamento. Così è giudice della legalità delle sue ordinanze in sede di opposizione. Il giudice unico, nel procedimento d'espropriazione, forma il progetto di graduazione, tenendo conto delle osservazioni delle parti; se le parti reclamano, egli giudica sul suo progetto. Emanava il provvedimento di liquidazione delle spese. Se le parti si oppongono, egli giudica sul suo provvedimento.

Abbiamo una continua ripetizione di giurisdizione, sopra provvedimenti emanati

dallo stesso giudice unico; ripetizione che è assolutamente stridente con la logica. Perché il magistrato che ha fatto una liquidazione, che ha deciso un incombente, che ha provveduto sopra un incidente, è portato naturalmente a convalidare l'opera sua.

Ma il giudice unico, secondo l'articolo 22 del regolamento, commette un'altra e ben grave violazione dell'interesse delle parti. Quest'articolo è entrato nel regolamento, di straforo, non si sa come.

Voi sapete che il cardine fondamentale della nostra procedura esecutiva immobiliare è la notifica del bando ai creditori ipotecari, perchè senza di essa i creditori ipotecari stessi conservano le loro ipoteche ed hanno diritto di impugnare di nullità l'asta avvenuta.

Ora con l'articolo 22 del regolamento voi avete dato il potere al giudice unico, anche dopo avvenuta l'asta, di vedere se le notifiche sono state fatte regolarmente o irregolarmente, e nel caso che non siano state fatte regolarmente egli ordina la citazione nel giudizio di graduazione, dopo che il diritto ipotecario è stato trascurato o violato!

Ancora: voi avete introdotto una riforma gravissima col giudice unico, onorevole ministro, avete soppresso di regola l'udienza di trattazione della causa.

Mentre tutti tendiamo al principio dell'oralità dei dibattimenti, e lo avete dichiarato nella vostra relazione, la Commissione, composta, non c'è nulla da dire, di eccelsi giureconsulti, aveva soppresso l'oralità assoluta del dibattimento innanzi al giudice unico eliminando la discussione.

Chi vide la bozza, illustre ministro, reagì e disse che questa era una vera enormità, era anticostituzionale, antilogico, antiumano. Ed allora la Commissione ha creduto di dover adottare un temperamento, ed ha concesso per grazia l'udienza di discussione e solamente quando si domandi. Che cosa avviene oggi?

Che voi avete mantenuto l'udienza per i rinvii e l'avete soppressa per la trattazione delle cause e non si sa più quando la causa è finita di trattare.

Ho discusso ieri una causa dinanzi al giudice unico, e dopo la discussione la controparte ha esibito un documento, facendo istanza al magistrato di nuovi termini per la produzione di nuovi documenti e di

nuove memorie. E il giudice li ha accordati. Ma quando finisce questa benedetta istruzione della causa? Non finisce mai e con ciò si sono sovvertite le norme fondamentali della nostra procedura civile.

La mancanza della pubblicazione della sentenza, che voi dite una piccola formalità, della quale si può fare a meno, dipende appunto dal fatto che non c'è più l'udienza del giudice. Come volete che il giudice pubblici la sua sentenza, se non ha più l'udienza? Per conseguenza la sentenza non si pubblica, e quando la causa ricomincia da capo, comincia non più dinanzi al giudice precedente, ma deve ricominciare col solito rito di ricomparire dinanzi al presidente di rinvio, che può delegare lo stesso giudice, ma può anche ritenere la causa per sè.

Ecco i gravi convincimenti che la riforma del giudice unico ha portato e sono questi che hanno determinato l'agitazione, perchè, se prima le cause si discutevano con una certa lentezza, oggi col giudice unico sono diventate assolutamente interminabili. (*Approvazioni*).

Voi dite onorevole ministro: riconvocherò la Commissione. Andiamoci un pochino piano! L'articolo 23 delle norme di applicazione della legge del 1912 stabilisce che il Governo del Re è autorizzato a dare le altre istruzioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge.

Dunque questo mandato vi ha dato il Parlamento, e voi lo avete esaurito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No.

SANDRINI. Abbia pazienza. Poi, nell'articolo 64 delle norme che avete dato in virtù di quella delega, vi siete riservato di darne altre. Ma è una funzione permanente che vi ha dato la Camera? È un concetto legislativo tutto nuovo questo, che vi sia una delega che non muore mai. Oggi date le norme, domani con un nuovo regolamento le modificate o ne date delle nuove. Orbene il potere regolamentare, una volta compiuto, si esaurisce.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma in questo caso non si tratta di potere regolamentare!

SANDRINI. Allora è un potere legislativo permanente. Non ho mai sentito parlare di questa teoria di pieni poteri permanenti in diritto costituzionale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non si tratta

di pieni poteri permanenti; ma dell'esecuzione del mandato che il Parlamento ha dato.

SANDRINI. Ma allora quante volte si esplica questa facoltà?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Si esplica nei limiti determinati dalle disposizioni del potere legislativo. Non crei un nuovo diritto costituzionale!

SANDRINI. Onorevole ministro, io mi permetto dopo di ciò di esprimere un augurio. Non convochi la stessa Commissione...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho dichiarato che del regolamento risponde il ministro. Io convoco e consulto chi credo. Rispondo io degli atti che, nell'esercizio del mio ufficio, sottopongo alla firma sovrana.

SANDRINI. Io la prendo in parola. Nelle prime sue dichiarazioni ha detto che avrebbe convocato la Commissione che ha fatto le prime proposte, perchè non intendeva di nominare una Commissione di appello e di dare con ciò uno schiaffo a quella prima Commissione. Ora quali norme vuole che essa le proponga? Le proporrà norme correttive dei propri difetti? Non è umano!... Faccia da sè, allora, che farà meglio con la sua esperienza di illustre avvocato!

Non basta coprire così, con la propria responsabilità, quella di altri. Si tratta di argomenti tecnici, dei quali ella sente tutta l'importanza e tutte le conseguenze.

E veniamo al Codice di procedura penale. Senza trattarne a fondo, io dirò che anche esso ha portato il suo contributo all'agitazione attuale, e mi permetterò di accennare alla Camera le gravi disposizioni del Codice di procedura penale, delle quali discuteremo in altro momento più ampiamente, che hanno provocato questa agitazione. Sono disposizioni così draconiane, così enormi, così assurde, che, proposte in un'Assemblea legislativa, avrebbero sollevato un grido di reazione e di protesta.

*Una voce*. Quali?

SANDRINI. Ve le indico tutte.

Articolo 12: In caso di assoluzione per insufficienza di indizi, è perduta l'azione civile. (*Interruzione del deputato Modigliani*).

Veda, onorevole Modigliani, se fosse stabilito nel codice che si perde l'azione civile quando vi è costituzione di parte civile, ella avrebbe forse ragione. Ma invece nell'articolo 12 è detto che l'azione civile si perde

quando c'è un'assoluzione per insufficienza di indizi.

Ora, in tutti i reati colposi in cui il giudice penale non ha sufficienza di prove, ed assolve, voi perdete l'azione civile e non avete il rimedio dell'appello; sicchè tutte le enormi responsabilità che derivano dal reato, sono irrimediabilmente perdute!

L'articolo 61 stabilisce poi che contro la decisione che esclude dal giudizio penale la parte civile, non c'è rimedio. Cosa gravissima anche questa, perchè, quando il magistrato del dibattimento ha escluso la parte civile, non v'è per questa rimedio di sorta. La stessa disposizione si ha poi per il responsabile civile... (*Interruzioni a sinistra*).

Eh no! È così. Io ho letto il codice, cari colleghi!... La decisione del magistrato, che ammette o che elimina il responsabile civile, non è soggetta nè a opposizioni, nè a reclami, nè ad appello. E così voi avete questo assurdo, questa ingiustizia, che nei reati colposi l'azione civile, la parte civile, la responsabilità civile esula con una semplice ordinanza preliminare del dibattimento, senza possibilità di riparazione e di giustizia.

Vi sarebbe poi da parlare della difesa della parte civile, ma perchè non si dica che è un argomento professionale, io non mi ci fermerò. Essa è affidata ad un solo avvocato che può trovarsi in una congerie di difficoltà, ma, ripeto, non ne voglio parlare per non avere l'aria di trattare degli interessi di classe.

L'arresto preventivo: articoli 312 e 314. L'arresto preventivo è obbligatorio quando ci siano due precedenti condanne di qualsiasi genere (*Interruzioni*). Non serve la recidiva specifica, basta la generica; orbene si può aver riportato due condanne per semplice duello, per reato matrimoniale, per diffamazione, per offese lievi materiali e si è messi nella condizione di dover essere arrestati per essere giudicati, con un peggioramento sul sistema del precedente Codice.

Vengo ad un altro punto. La condanna condizionale come è regolata nel nuovo Codice è una enormità, è un regresso, una *reformatio in peius*. Prima la condanna condizionale veniva accordata a tutti coloro che facevano parte del giudizio, anche complici o correi, presenti o contumaci; oggi avete accordato invece la condanna condizionale solamente all'imputato presente e se ci sono dei correi contumaci, mentre l'imputato presente ottiene la condanna

condizionale, essi non la possono ottenere. E vedete la contraddizione: la condanna condizionale può invece dal pretore col suo decreto penale essere accordata anche a beneficio degli assenti! Di qui incongruenze ed assurdità, che si verificano nella applicazione pratica del nuovo Codice di procedura penale, contro le quali insorge la coscienza giuridica e umana.

Ma non è finito qui. Nel giudizio di contumacia avete accordato la difesa coll'articolo 471, ma avete tolto alla difesa le prove. Avete poi abolito di fatto la giuria, pur conservandola, con lo stabilire una votazione automatica e simultanea con tante tavolette di separazione tra quei poveri disgraziati di giurati, e trasformando così la decisione in un *referendum* tra i giurati.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non è così che si discute un codice! Bisogna esaminarlo nel suo complesso e non già saltuariamente mettendo in luce, in forma sommaria, solo alcune disposizioni! Altrimenti non si fa opera di discussione; ma di diffamazione vera e propria!

SANDRINI. Non sono un diffamatore del nuovo codice di procedura penale; me ne affido a tutti i magistrati e a tutti gli avvocati d'Italia, e il tempo mi darà ragione sugli inconvenienti da me denunziati.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il sistema di giudicare inconvenienti quelle che sono soltanto delle novità, non è nè giuridico, nè legittimo.

SANDRINI. Le novità devono essere buone, non retrograde e assurde.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, non sono novità assurde! Discuteremo, del resto, quanto vuole, su questo argomento. Non si deve venir qui a fare di questi indici tendenziosi. Faccia anche l'elenco di tutto quello che è stato salutato come un progresso; e non diffami il codice!

SANDRINI. Onorevole ministro, ella adopera parole, a cui io dovrei rispondere con altrettanta energia!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ho risposto alle sue!

SANDRINI. Non ho mai provocato alcuno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella forse non se ne avvede; ma la forma che usa, non è

la forma consueta che si adopera nel Parlamento!

SANDRINI. Lo so che non è consueta; ma solo perchè tocco dei tasti deboli e dico delle verità! Io sono qui per esercitare il mio mandato e lo esercito. Del resto prima che il codice andasse in vigore, io ho presentato una interpellanza; ed ella avrebbe potuto rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Sandrini, non faccia questioni, personali! Veda piuttosto di concludere!

SANDRINI. Altre disposizioni del codice di procedura penale, in aggiunta a quelle indicate, sono state causa dell'agitazione da parte degli avvocati delle Curie d'Italia, agitazione che permane nonostante le dichiarazioni blande dell'onorevole ministro.

Ora o non metto punto in discussione, onorevole ministro, la sua buona fede, il suo amore ideale per la giustizia e per la classe forense, ma ciò non basta; più che parole occorrono fatti e lei doveva dare affidamenti che le cause determinanti l'agitazione sarebbero rimosse. E finora lei tali affidamenti, sulle condizioni di disagio dei magistrati, della giustizia e degli avvocati, non li ha dati! C'è il disegno di legge sull'esercizio della professione, di cui ella non assume la paternità, e in essa vediamo riconfermata la classe dei mandatari legali, di cui il suo sottosegretario di Stato è il presidente, sicchè oltre ad avere la classe degli avvocati e la classe dei procuratori, ella ne sanziona un'altra, dandole anche maggiore estensione di numero e di potere, fomentando una dannosa concorrenza in un campo, ove deve essere esclusa!

Riguardo alla ripartizione dei magistrati, l'onorevole ministro non ha dato nessun affidamento concreto; riguardo agli inconvenienti del giudice unico ha promesso di convocare quella stessa Commissione che è stata la causa di tanto male. Ora questa promessa non può essere presa in considerazione; se ella avesse detto al pubblico dei magistrati e al pubblico degli

avvocati: riconosco gli inconvenienti e provvederò, di questa parola franca nessuno avrebbe dubitato, ed essa sarebbe valsa a diminuire l'agitazione. Ma lei ha detto: Convocherò la stessa Commissione... (*Interruzioni*) e con questo pretende di sedare le agitazioni?

Riguardo al codice di procedura penale, ella deve avere il coraggio di riconoscere che tutte le opere umane sono più o meno imperfette.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E chi l'ha negato mai?

SANDRINI. Il presidente del Consiglio non aveva ancora terminato di pubblicare il codice elettorale politico che lo riconobbe in parte inattuabile, ed ebbe il coraggio di proporle la modificazione.

Perchè lei, onorevole ministro, si è rifiutato di studiare immediatamente gli inconvenienti denunziati del codice di procedura penale? Perchè non deve avere questo coraggio?

Dica una parola franca in proposito, alla classe forense e vedrà che l'agitazione cesserà come per incanto, poiché il disagio materiale gli avvocati l'hanno sempre sopportato e lo sopporteranno anche per l'avvenire, e non è questo meschino interesse personale di classe il fomite delle loro agitazioni.

Io ho fatto il mio dovere: ognuno faccia il suo. (*Approvazioni — Congratulazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Il seguito dello svolgimento di queste interpellanze è rimesso ad altra seduta.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14.20.

La seduta è tolta alle 12.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI  
*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

Roma, 1914 — Tip. della Camera dei Deputati.

